

XVII legislatura

A.S. 1541:

"Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"

Luglio 2014
n. 53



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ... tel. ...

Segreteria tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott. Renato Loiero tel. 2424

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

TITOLO I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA.....	1
CAPO I DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO.....	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4 (Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 6 (Rete del lavoro agricolo di qualità).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 7 (Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 8 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>21</i>
CAPO II DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA.....	22
<i>Articolo 9 (Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici).....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 10 (Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura).....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 11 (Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili).....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 12 (Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 13 (Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare).....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 14 (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania — Sentenza 4 marzo 2010 — C 27/2010).....</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 15 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).....</i>	<i>44</i>
<i>Articolo 16 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura</i>	

<i>di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI -- Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)</i>	45
<i>Articolo 17 (Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Procedura d'infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, – Procedura d'infrazione 2007/4680)</i>	46
CAPO III DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE	48
<i>Articolo 18 (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)</i>	48
<i>Articolo 19 (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)</i>	52
<i>Articolo 20 (Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)</i>	58
<i>Articolo 21 (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)</i>	60
<i>Articolo 22 (Misure a favore del credito alle imprese)</i>	62
<i>Articolo 23 (Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)</i>	66
<i>Articolo 24 (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)</i>	66
<i>Articolo 25 (Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)</i>	68
<i>Articolo 26 (Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)</i>	68
<i>Articolo 27 (Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)</i>	71
<i>Articolo 28 (Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)</i>	71
<i>Articolo 29 (Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)</i>	72
<i>Articolo 30 (Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)</i>	73
<i>Articolo 31 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)</i>	74
<i>Articolo 32 (Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)</i>	75
<i>Articolo 33 (Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)</i>	79
<i>Articolo 34 (Abrogazioni e invarianza finanziaria)</i>	81

TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE
AGRICOLO

Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

Il comma 1 prevede che al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, nonché garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

Il comma 2 dispone che, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con Accordo tra le amministrazioni interessate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalità e i termini previsti con il medesimo accordo.

La RT sottolinea che i primi due commi mirano a semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di

organismi di vigilanza appartenenti ad amministrazioni diverse, ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili, che di fatto comporta per le aziende agricole di essere sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza.

Pertanto, si dispone che tale attività di vigilanza debba essere svolta in forma coordinata, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. A tal fine, si istituisce il registro unico dei controlli sulle imprese agricole presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e si introducono modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche, utilizzando le strutture informatiche e le unità di personale esistenti presso ciascuna amministrazione, senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà, in prospettiva, consentire risparmi di risorse.

Sul punto, si fa presente che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, che già sta realizzando la banca dati della vigilanza sulle produzioni di qualità, ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2012 (approvato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni), dispone delle risorse umane e materiali per la gestione del suddetto registro. Un apposito gruppo di lavoro, istituito nel febbraio 2014 con personale dell'ICQRF senza alcun nuovo onere per la finanza pubblica ha redatto lo schema strutturale della banca dati che sarà collocata in ambito SIAN. La valutazione della fattibilità tecnica e della supportabilità in base alle risorse esistenti è stata già operata insieme alla Direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competente in materia di sistemi informatici e SIAN.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione alla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del nuovo sistema di controlli coordinati e della istituzione e gestione dell'apposito registro dei controlli presso il MIPAF, nonché delle prospettive di razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrebbe consentire risparmi una volta implementata.

Il comma 3 prevede che per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981. In tale ipotesi è

esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689 del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida, non si applica la diffida.

Il comma 4 riduce, per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma dovuta in misura pari al trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La RT ribadisce che il comma 3 introduce l'istituto della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità, il che determinerà una netta riduzione del contenzioso amministrativo, con un risparmio di spesa in termini di minore ingolfamento dei tribunali per cause che spesso hanno sanzioni edittali di poche migliaia di euro che solo in minima parte vengono incassate, peraltro dopo più gradi di giudizio e parecchi anni - se non prescritte - con costi unitari molto elevati.

Il comma 4 amplia la gamma delle modalità di estinzione dell'obbligazione pecuniaria spontanea, prevedendo la riduzione del 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni.

La RT fa presente che ai sensi del vigente sistema sanzionatorio, nel 2013 l'ICQRF ha emesso 2.194 ordinanze, per un valore di 15.751.895 euro: di esse solo 892 (il 40 per cento) hanno dato luogo a pagamenti, per un importo di 1.384.353 euro.

In pratica, del valore delle ordinanze emesse nel 2013, solo il 9 per cento viene ad essere pagato: il resto si trascina per lungo tempo in contenziosi che danno risultati economici modesti. Sempre con riferimento al 2013, l'incasso derivante dal contenzioso delle ordinanze pregresse è stato di 2.793.453 euro.

Pertanto, la disposizione complessivamente non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto eventuali mancanti introiti da sanzioni sarebbero di entità trascurabile (al massimo il 30 per cento di 1,3 milioni di euro) e compensati con maggiori entrate legate alle più favorevoli condizioni di estinzione nonché con possibili risparmi di spesa, da accertare a consuntivo, connessi con la riduzione dei contenziosi.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, sia alla luce delle considerazioni espone nella RT, sia tenendo presente che le entrate da sanzioni sono contabilizzate in bilancio come meramente eventuali. Inoltre, i valori medi degli introiti indicati nella RT (circa 1500 euro incassati per ogni sanzione che ha dato luogo in concreto a pagamenti) inducono a ritenere sostanzialmente irrilevante l'efficacia deterrente dei meccanismi sanzionatori esistenti. Per le medesime ragioni, comunque, le maggiori entrate ipotizzate dalla RT (peraltro non scontate nell'allegato 3) sembrano dubbie, ben potendosi determinare invece una riduzione degli introiti a causa dello sconto introdotto.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni alla legge n. 82 del 2006:

a) viene ammessa, la produzione di mosto cotto, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

b) viene ammessa la preparazione di una serie di prodotti alcolici anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

c) viene consentita nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, anche la detenzione di una serie di prodotti se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. In tali casi la detenzione è soggetta ad una preventiva comunicazione da inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

d) viene sostituita l'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, previa domanda in carta da bollo, con una mera comunicazione da inviarsi alla medesima struttura per l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica da parte delle distillerie;

e) viene consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, a prescindere dal rispetto dei requisiti e delle caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Viene inoltre soppressa l'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto;

f) vengono eliminati i limiti alle sostanze e prodotti che possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina;

g) vengono semplificate le modalità di gestione del registro di carico e scarico che deve essere tenuto dai produttori, dagli importatori e dai grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione. Inoltre viene eliminata la possibilità di tenere tale registro anche tramite supporto informatico e l'obbligo di conservazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

h) viene eliminata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, nonché per la violazione delle disposizioni in materia di igiene della cantina;

i) viene abrogato l'articolo recante la disciplina della diffida.

La RT fa presente che le misure previste dall'articolo mirano a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese e a consentire attività produttive, prima vietate, ottimizzando l'uso degli impianti e favorendo l'integrazione delle diverse attività economiche esercitate con evidenti riduzioni di costi per le imprese. Le disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di semplificazioni amministrative per adempimenti che comunque non producevano gettito, ma, al contrario, determinavano costi amministrativi per gestire i relativi procedimenti.

Peraltro, si fa presente che la sanzione soppressa (quella originariamente prevista dall'articolo 35, comma 12, della legge n. 82 del 2006), non è mai stata attivata in quanto non è stato mai emanato il decreto di cui all'articolo 26 della stessa legge, che costituiva il fondamento della predetta sanzione. Dunque non vi sono nuovi oneri derivanti dall'eliminazione di detta sanzione.

Al riguardo, rilevato che comunque le entrate da sanzioni sono meramente eventuali, si condividono le asserzioni recate dalla RT in ordine all'assenza di oneri per effetto delle disposizioni in esame, atteso che la limitata perdita di gettito derivante dalle semplificazioni introdotte (vedasi l'imposta di bollo relativa alla domanda per la soppressa autorizzazione di cui alla lettera d)) potrebbe comunque essere compensata dai minori costi amministrativi per gestire i relativi procedimenti, oggetto di semplificazione.

Articolo 3 ***(Interventi per il sostegno del Made in Italy)***

Con le disposizioni in esame, per la finalità in titolo, si istituiscono due nuovi crediti di imposta, entrambi riconosciuti in favore di imprese produttrici di prodotti agricoli¹ e di piccole e medie imprese² che producono prodotti agroalimentari³. Tali agevolazioni sono finalizzate a promuovere, nel primo caso, la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche dirette al potenziamento del commercio elettronico; nel secondo, invece, il beneficio è volto a favorire investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nonché a promuovere la cooperazione di filiera al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti già esistenti. Entrambe le misure operano nei limiti di tetti di spesa pari, nel primo caso, a 500.000 euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2015 e 2016 e, nella seconda fattispecie, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Più specificamente, in entrambi i casi il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti nel periodo di imposta in corso e nei due successivi. Differenti sono invece gli importi delle spese massime ammesse a fruire del beneficio, indicati rispettivamente e nell'ordine in 50.000 euro (comma 1) e in 400.000 euro (comma 3).

Comuni sono anche le norme che regolamentano le modalità di fruizione delle agevolazioni in commento. Il credito di imposta, da indicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (spese ed altri componenti negativi deducibili) del TUIR⁴. Si fa quindi rinvio ad decreto del Ministro delle politiche agricole

¹ Di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE. L'elenco enumera i prodotti agricoli per i quali trovano applicazione le politiche comuni dell'agricoltura e della pesca. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con quelli indicati.

² Come definite dal Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

³ Non ricompresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE.

⁴ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

alimentari e forestali⁵ per la definizione di condizioni, termini e modalità di applicazione, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa ed al relativo monitoraggio.

Si prevede quindi che il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, diretta a verificare la compatibilità delle agevolazioni con il mercato interno.

I commi 7, 8 e 9, intervenendo sull'articolo 4 della legge n. 4/2011⁶, introducono una procedura di consultazione pubblica finalizzata a dare piena attuazione al regolamento UE n. 1169/2011, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in commento. In particolare, con il nuovo comma 4-*bis*, si precisa che tale consultazione, da realizzarsi attraverso il sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mira a valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle indicazioni sia ritenuta ingannevole. La norma promuove altresì studi diretti ad individuare su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. Si prevede inoltre che risultati delle consultazioni e gli studi siano resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea. Si precisa inoltre che all'attuazione di tali norme si provveda con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono quindi fissati in sei mesi i nuovi termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 4 della citata legge n. 4/2011.

Il comma 10, intervenendo sull'articolo 58 del DL 83/2012 precisa che il fondo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è volto anche all'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione.

La RT, dopo aver descritto la portata normativa delle disposizioni in commento, si sofferma brevemente sull'indicazione, di cui al comma 5, degli oneri massimi di spesa associati ai due nuovi crediti di imposta istituiti con il provvedimento in esame, pari complessivamente a 5 milioni di euro per il 2014 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ricordando che alla loro copertura provvedono le disposizioni di cui all'articolo 8.

Quanto poi alle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, relative alla consultazione pubblica ed agli studi afferma trattarsi di modifiche di carattere procedurale e di adeguamento alle disposizioni europee che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo aver ricordato la portata normativa del comma 10 che si limita ad estendere le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti già esistente a quella ulteriore del contrasto agli sprechi alimentari, precisa che la norma non comporta alcun ulteriore onere per la finanza pubblica. La novella mira ad ampliare l'attività di coordinamento volta a individuare derrate alimentari da destinare agli indigenti che potrà quindi avere ad oggetto anche la gestione degli sprechi alimentari. Ricorda infine che il

⁵ Decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

⁶ Il comma 7 interviene anche sull'art. 4, comma 3 espungendovi il secondo periodo che fissava in 60 giorni il termine di attivazione del procedimento previsto dalla predetta legge per definire modalità per le indicazioni obbligatorie nelle etichettature e norme relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine e di provenienza del territorio nazionale.

Tavolo permanente di coordinamento risulta già costituito ed è funzionante presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al riguardo, pur nella consapevolezza che i due nuovi crediti di imposta saranno chiamati ad operare entro i tetti di spesa fissati per ciascuno degli anni di applicazione dell'agevolazione, appaiono opportune informazioni ulteriori che permettano al Parlamento di poter verificare la congruità/adeguatezza degli stanziamenti massimi associati alle agevolazioni in commento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge, quali la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche dirette al potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e della cooperazione di filiera e delle reti di imprese. Al fine di poter valutare l'efficace allocazione di risorse pubbliche operata con le agevolazioni in esame, avuto anche riguardo ai *plafond* ed alle modalità operative previste, potrebbe risultare utile disporre di dati previsionali circa il numero delle imprese potenzialmente interessate ovvero poter acquisire una ricognizione, se del caso in rapporto agli standard dei principali paesi europei, sul livello dell'*e-commerce* nel settore della produzione agricola e sullo stato degli investimenti diretti allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie.

In relazione a quanto precede, occorre considerare che i limiti massimi di spesa agevolati (rispettivamente 50.000 e 400.000 euro) rapportati ai tetti previsti (pari rispettivamente a 500.000 euro e 4,5 milioni di euro per il 2014 e ad 1 milione di euro ed a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016), nell'ipotesi in cui fosse utilizzato dalle imprese beneficiarie l'intero *plafond* individuale ammesso al beneficio, potrebbero determinare per ciascuno degli anni 2015 e 2016 la possibilità di ammettere al beneficio 20 soggetti l'anno⁷, per il credito di imposta di cui al comma 1, e 22,5 imprese⁸ ogni anno per l'altra agevolazione fiscale.

Inoltre, il rinvio operato al DM attuativo che dovrà indicare condizioni, termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta anche al fine del rispetto del tetto di spesa e del monitoraggio non consente di poter riscontrare positivamente *ex ante* l'adeguatezza della regolamentazione e delle procedure rispetto all'esigenza di assicurare l'osservanza dei limiti massimi di risorse dedicate.

Quanto alle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, pur nella consapevolezza dell'avvenuta previsione di una clausola di invarianza finanziaria, si chiede al Governo di confermare espressamente la sostenibilità finanziaria delle misure previste fornendo i necessari elementi informativi richiesti dalla legge di contabilità (dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare utilizzabili per le finalità indicate). In

⁷ $1.000.000/50.000 = 20$ unità

⁸ $9.000.000/400.000 = 22,5$ unità

tale direzione le informazioni dovrebbero confermare che la prevista consultazione pubblica – che potrebbe richiedere interventi di adeguamento tecnico del sito internet istituzionale – e le attività di studio – che parrebbero avere un carattere specialistico – potranno essere effettuate con soddisfazione delle finalità e nel rispetto della tempistica indicati nel provvedimento in esame con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP)

Il comma 1 impone che la produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP), si effettui in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente.

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità per l'attuazione delle suddette disposizioni.

Il comma 4, fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, delinea l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, mentre il comma 5 opera analoga operazione in relazione alle violazioni delle norme di cui al comma 2.

Il comma 6 designa il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5.

Il comma 7 abroga le precedenti disposizioni inerenti il luogo di produzione della mozzarella di bufala DOP, nonché quelle sugli strumenti di rilevazione della quantità di latte bufalino prodotto giornalmente da ciascun animale.

Il comma 8, fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

La RT, dopo aver illustrato i commi da 1 a 5, esclude che essi comportino maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione al comma 6 la RT fa presente che la disposizione ivi contenuta, secondo la quale l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo, non prevede ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

La RT conclude nel senso che anche gli ultimi commi, nonché l'articolo nel suo complesso, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le competenze in materia sanzionatoria, che presuppongono altresì poteri di controllo, demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari, possano essere svolte a valere sulle risorse ordinariamente a disposizione di questo dipartimento.

Articolo 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

Il comma 1, al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, istituisce, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 2, un incentivo per i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.

Il comma 2, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per il 2015, 12 milioni di euro per il 2016, 9 milioni di euro per il 2017 e a 4,5 milioni di euro per il 2018.

Il comma 3 subordina la concessione dell'incentivo di cui al presente articolo per i contratti di lavoro a tempo determinato ad una durata almeno triennale, alla garanzia di un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno e alla redazione in forma scritta.

Il comma 4 stabilisce che le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il comma 5 impone che le assunzioni di cui al presente articolo siano effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 6 quantifica l'incentivo di cui al presente articolo in misura pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalità di seguito illustrate:

- a) per le assunzioni a tempo determinato:
 - 1) 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;
 - 2) 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;
 - 3) 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;

b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

Il comma 7 applica all'incentivo di cui al presente articolo le disposizioni già previste in materia di incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92 del 2012⁹.

Il comma 8 demanda all'INPS il compito di adeguare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalità attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro degli impegni assunti nei contratti per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica dell'incremento occupazionale.

Il comma 9 prevede che l'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la comunicazione alla Commissione europea prevista dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Il comma 11, in relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE) n. 800/2008, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilità delle disposizioni di cui al presente articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

Il comma 12 esclude, a decorrere dalla data in cui è possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato, l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013. Restano salve le domande di ammissione al suddetto incentivo presentate fino alla data di cui sopra.

La RT, oltre ad illustrare diffusamente l'articolo, ricorda che il rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n.800/2008 impone che regimi di aiuti nazionali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune e sono esenti dall'obbligo di notifica, purché siano soddisfatte alcune condizioni. In primo luogo l'intensità di aiuto non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

Sulla base dei dati INPS 2012 risultano impegnati in agricoltura 315.808 lavoratori di età inferiore a 35 anni pari al 35 per cento dell'occupazione complessiva. Nella fascia di età under 35 anni si rileva una maggiore precarietà del lavoro con una incidenza di lavoratori che svolge meno di 102 giornate di lavoro del 67 per cento contro una quota del 54 per cento per gli over 35 anni.

La platea di giovani che potrebbe essere interessate da un incentivo volto a stabilizzare il lavoro agricolo, attraverso la stipula di un contratto a tempo determinato di almeno 102 giornate lavorative o con contratto a tempo

⁹ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

indeterminato, è di circa 150 mila lavoratori al di sotto dei 35 anni che svolge al momento meno di 102 giornate. Stimando che circa il 10 per cento di tale platea possa accedere alle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, il costo complessivo della misura è compatibile con lo stanziamento del fondo di 31 milioni di euro complessivi. La misura dell'incentivo, valutabile in un terzo della retribuzione imponibile, è stimabile mediamente in circa 19 euro a giornata. Il massimale previsto per ciascun lavoratore consentirebbe di incentivare contratti di lavoro per oltre 150 giornate lavorate.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie la RT evidenzia comunque che l'incentivo è concesso con un meccanismo "a rubinetto" a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, al quale confluiscono a titolo di dotazione 5,5 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018. La ripartizione temporale delle risorse del fondo, che costituiscono il limite di spesa per ciascuno degli anni indicati, tiene conto delle modalità di riconoscimento del beneficio disciplinate dall'articolo in esame avuto particolare riguardo a quanto previsto al comma 6. In ogni caso il meccanismo di monitoraggio previsto al comma 9 è idoneo a garantire il rispetto del limite di spesa previsto dalla norma.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che la RT sembra implicitamente stimare in circa 210.000 unità (il 67 per cento di 315.000) i soggetti di età inferiore a 35 anni che attualmente svolgono meno di 102 giornate annue di attività lavorativa in agricoltura, per poi però ridurre tale stima a 150.000 unità. La discrasia necessita di un chiarimento. Da tale ultimo valore la RT desume la platea dei soggetti effettivamente interessati dalla misura, sulla base dei requisiti richiesti (6 mesi di disoccupazione ed istruzione limitata alla scuola dell'obbligo) ed evidentemente delle necessità aziendali, stimandola pari al 10 per cento di quella sopra individuata (quindi 15.000 soggetti). Sul punto si rileva che tale stima, non supportata da dati di fatto, non sembra ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.

Considerando poi l'ammontare complessivo delle risorse disponibili (31 mln di euro), quello medio del beneficio per giornata lavorativa (stimato in 19 euro), il totale delle giornate incentivabili *pro capite* (oltre 150¹⁰), si arguisce che la platea dei soggetti per i quali sarà possibile concedere l'applicazione dell'incentivo dovrebbe in realtà attestarsi fra le 10.000 e le 11.000 unità. Peraltro, la RT fa riferimento ad un massimale previsto per ciascun lavoratore, ma di tale massimale non vi è traccia nel testo normativo.

¹⁰ Tale valore, indicato anche nella RT, scaturisce dal dato normativo, che prevede un minimo di 102 giornate lavorative annue (per 3 anni) per accedere all'incentivo. Ne deriva che il complesso delle giornate incentivabili, pari a 18 mesi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, dovrebbe appunto attestarsi intorno a 150 ($102 \times 3 : 2 = 153$).

La questione sembra rilevante, atteso che lascia intravedere la possibilità di un'amplificazione ulteriore del cosiddetto effetto "peso-morto", in quanto la limitatezza delle risorse potrebbe far aumentare la quota dei beneficiari che avrebbero comunque effettuato le assunzioni. Si tratta, come noto, di un problema di per sé tipico dei provvedimenti di incentivazione, che in parte finiscono con il risolversi in agevolazioni finanziarie a fronte di scelte economiche che comunque sarebbero state prese dagli operatori.

Tali profili problematici, tuttavia, non possono considerarsi in senso stretto attinenti alla quantificazione dell'onere, bensì, alla luce del meccanismo "a rubinetto" adottato (monitoraggio delle domande e dei prevedibili oneri con proiezione pluriennale, con conseguente blocco delle domande di accesso una volta che siano di fatto indisponibili ulteriori risorse), alla congruità delle risorse stanziato. Pertanto, osservato che potrebbe risultare sovrastimata la platea dei soggetti agevolabili sulla base dei dati forniti e che potrebbe emergere un effetto "peso-morto" di rilevante entità sul totale delle risorse stanziato, non vi sono osservazioni per i profili di competenza, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e caratterizzato da adeguata flessibilità, garantita dal meccanismo adottato. Non vi sono rilievi circa la distribuzione temporale dell'onere stesso, che appare ragionevole alla luce della diversa tempistica di erogazione dell'incentivo per i contratti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

Si rileva inoltre che mentre il comma 5 prevede che il beneficio si applichi alle assunzioni effettuate a partire dal 1° luglio 2014 (e fino al 30 giugno 2015), il successivo comma 8 prevede che l'INPS disciplini le modalità attuative dell'incentivo nonché adegui i propri sistemi informatici per ricevere le domande di ammissione all'incentivo entro il 24 agosto del 2014 (sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto). Sembra pertanto che in una prima fase, pari a circa 1/6 del periodo in cui le assunzioni darebbero diritto all'incentivo (circa due mesi su dodici), vi sia il rischio che l'incentivo introdotto non produca effetti perché le imprese dovranno attendere le disposizioni applicative dall'INPS e, nel caso in cui siano comunque effettuate assunzioni, queste saranno dovute quasi esclusivamente all'effetto "peso-morto", che quindi potrebbe risultarne acuito. Infine, va rilevato che per il periodo considerato, l'INPS non sarà in grado di svolgere il monitoraggio previsto dal comma 9 e di inviare le relazioni mensili ivi previste.

Il comma 13 dell'articolo all'esame estende le vigenti deduzioni¹¹ a titolo di IRAP riconosciute ai produttori di reddito agrario¹² che si avvalgono del regime speciale a fini IVA¹³; in particolare il riconoscimento di dette deduzioni è nella misura del 50 per cento degli importi attualmente previsti ed è applicabile per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo

¹¹ Di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

¹² Di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

¹³ Di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto – IVA)

determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato per non meno di 150 giornate ed il contratto abbia una durata almeno triennale.

Ai sensi del successivo comma 14 la citata estensione è soggetta alla preliminare autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. La nuova disposizione, per esplicita previsione normativa, non inciderà sul calcolo dell'acconto dovuto a titolo di IRAP per l'anno 2014.

La RT evidenzia che la nuova disposizione si rivolge ai lavoratori stagionali in agricoltura che prestano la propria attività per almeno 150 giorni l'anno. Elabora a tal riguardo i dati contenuti nel modello 770/2012 (anno d'imposta 2011) da cui, selezionando i soli soggetti con almeno 150 giornate lavorative, ottiene il dato della platea di lavoratori, in numero di 143.000 unità, per i quali sarà possibile chiedere la deduzione IRAP in esame. Suddivide quindi la platea così definita tra lavoratori impiegati nelle regioni del “nord” e quelli del “sud” ed ulteriormente li ripartisce tra lavoratori giovani, donne e altri lavoratori¹⁴, stimando così una perdita di gettito di competenza a decorrere dal 2014 pari a 18 mln di euro, calcolata utilizzando un'aliquota IRAP dell'1,7 per cento.

Utilizzando il meccanismo di saldo/acconto ed in considerazione dell'effetto nullo della disposizione nel calcolo dell'acconto IRAP per i redditi prodotti nel 2014, ottiene i seguenti effetti in termini di cassa:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRAP	0	-33,3	-18,0

Rammenta poi che la disposizione è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Conclude ricordando che alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8 recante “disposizioni finanziarie”.

Al riguardo, si sottolinea che la RT utilizza una elaborazione dei dati tratti dal modello 770/2012 senza fornire alcuna informazione che consenta un approfondimento e la verifica della stima predisposta (in particolare sarebbe opportuno conoscere quantomeno l'ammontare totale degli addetti in agricoltura, suddivisi tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato (stagionali) e con riferimento a questi ultimi il numero effettivo e la percentuale di coloro che lavorano per almeno 150 giornate). Sul punto, infatti, utilizzando i dati tratti dalla pubblicazione ISTAT: “I risultati economici delle aziende agricole”¹⁵ si desume

¹⁴ Sul punto si rammenta che le deduzioni in argomento si differenziano in ragione della localizzazione dell'imprenditore così come con riferimento alla tipologia di lavoratore (se di età inferiore ai 35 anni e se di sesso femminile).

¹⁵ In merito si consulti il sito: <http://www.istat.it/it/archivio/124110>

che su un numero di lavoratori totali pari a 969.000 unità, circa il 79,6 per cento¹⁶ sono lavoratori a tempo determinato. Pertanto, ad un primo riscontro, applicando tale percentuale al totale dei lavoratori si ottiene una platea di operatori a tempo determinato pari a circa 770.000 unità; tale dato evidenzia quindi una quota di addetti stagionali molto elevata rispetto al numero totale di operatori dipendenti nel settore agricolo. Utilizzando poi l'informazione fornita dalla RT e rapportandola a quella calcolata con l'utilizzo dei dati ISTAT, si perviene ad una percentuale di lavoratori stagionali con almeno 150 giorni lavorativi, di circa il 18,5 per cento¹⁷. Quindi, dalla parametrizzazione effettuata ed in mancanza di dati puntuali, si evidenzia la necessità che il Governo fornisca un più ampio quadro informativo al fine di escludere possibili sottostime del minor gettito derivante dalla disposizione in esame.

Del pari necessario è conoscere se la RT, nella stima, abbia considerato il possibile "effetto incentivo" della norma, specialmente nelle situazioni di lavoratori che si pongono al limite inferiore delle 150 giornate lavorative, così come i possibili casi elusivi della disposizione che potrebbero derivare dal coinvolgimento dei diretti familiari degli imprenditori agricoli, finalizzato all'utilizzo del beneficio. Tale ultimo aspetto parrebbe supportato anche dalla citata pubblicazione dell'ISTAT la quale evidenzia che il tessuto imprenditoriale agricolo presente in Italia si caratterizza per una forte presenza di unità di piccole dimensioni in cui l'83 per cento delle aziende impiega meno di un'unità di lavoro e l'89,5 per cento realizza un fatturato inferiore a 50.000 euro; inoltre il 96,7 per cento è costituito da aziende individuali e il 97,9 per cento è a conduzione diretta.

Con riferimento poi alla suddivisione territoriale e per tipologia di addetto (minore di 35 anni o di sesso femminile) la RT non specifica né la modalità di calcolo seguita né il numero degli addetti, suddivisi per ubicazione e per tipologia, in riferimento ai quali si ripartisce la platea di lavoratori al fine di quantificare la perdita di gettito. Sarebbe quindi opportuno un approfondimento.

Infine per quanto attiene alle modalità di copertura si fa rinvio alle osservazioni contenute nel citato articolo 8 del presente decreto-legge.

Articolo 6 ***(Rete del lavoro agricolo di qualità)***

Il comma 1 istituisce presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

¹⁶ In termini di giornate lavorate, mentre la percentuale scende al 71,4 per cento in termini di costo del lavoro.

¹⁷ $143.000/770.000 * 100$

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Il comma 2 prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovrintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e da tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto ministeriale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell'INPS.

Il comma 3 stabilisce che ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.

Il comma 4 elenca i compiti della cabina di regia, che:

a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;

b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;

c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS;

d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Il comma 5 dispone che la partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.

Il comma 6 prevede, al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall'Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.

Il comma 7 fa comunque salva la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

Il comma 8 impone all'INPS di provvedere, per le attività di cui al presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT reca un'ampia perifrasi della norma. Aggiunge poi che il previsto orientamento dei controlli prioritariamente verso le imprese che non fanno parte della rete ottimizzerà l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato e consentirà in prospettiva il recupero di somme derivanti dall'evasione contributiva.

Al riguardo, si chiede conferma della sostenibilità per l'INPS (ente di fatto demandato a provvedere all'attuazione dell'articolo) delle funzioni di controllo inerenti la veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese agricole, di gestione dell'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità, nonché degli oneri correlati al funzionamento (primo impianto, segreteria ecc.) della cabina di regia.

Articolo 7 **(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale)**

Con la novella operata dal comma 1 all'articolo 16 del TUIR¹⁸, si riconosce in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni che siano affittuari di terreni agricoli, una detrazione di imposta del 19 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro condotto in affitto e fino ad un massimo di euro 1200 per ogni anno¹⁹. Si prevede quindi, al comma 2, che la nuova detrazione trovi applicazione a decorrere dal periodo di imposta 2014 e che per il corrente anno l'acconto IRPEF sia calcolato senza tener conto della nuova detrazione spettante.

Con l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, operata dal comma 3 dell'articolo in commento, viene meno il regime fiscale agevolato previsto per i fondi rustici costituiti per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali per i casi in cui detto fondo non sia stato coltivato neppure in parte per una intera annualità agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria. La disposizione abrogata considerava in tali casi quale reddito dominicale il 30 per cento di quello determinato in applicazione della disciplina generale.

Il comma 4, attraverso la novella del comma 512 della legge 228/2012, dispone la rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi dominicale ed agrario in misura pari al 15 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015 nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Misure di minor sfavore sono previste per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In tali casi la rivalutazione disposta è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e pari al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata dall'articolo 3, comma 50 della legge n. 662/1996²⁰. Quanto poi all'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, per la sua determinazione si dovrà tener conto delle rivalutazioni disposte dalla disposizione in commento.

La RT dopo aver ripercorso brevemente il contenuto delle disposizioni in commento, per la quantificazione degli oneri associati alla detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2, assumendo a base la platea soggettiva di riferimento (i coltivatori diretti e gli IAP *infra* trentacinquenni, affittuari)²¹ e determinate classi di superficie per ettaro, su fonte dati AGEA, giunge alla rappresentazione, per classi di superficie di terreni in affitto e per soggetti interessati dall'agevolazione, che risulta dalla tabella che segue:

¹⁸ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

¹⁹ La norma precisa che la detrazione spetta nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

²⁰ L'articolo 3, comma 50 della legge finanziaria per l'anno 1997 disponeva, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

²¹ La RT individua nel 30 per cento dell'intero la quota di coltivatori diretti e IAP e tra questi ne considera il 60 per cento quali affittuari di terreni agricoli. In conseguenza dell'effetto incentivante della detrazione in esame, ipotizza un incremento delle superfici di terreno che in futuro saranno condotte in affitto, e lo indica in via prudenziale nella misura del 15 per cento.

	Classe di superficie (ha)				
	Minore di 1	Tra 1 e 5	Tra 5 e 10	Tra 10 e 15	Oltre 15
N. di soggetti < 35 anni	1.125	4.829	3.407	1.871	4.683
Dimensione media superficie in affitto (ha)	0,64	3,27	8,29	14,07	47,74

Sulla base di dati MIPAAF, da quindi conto della notevole variabilità dei prezzi degli affitti dei terreni agricoli, in correlazione a differenti fattori quali la localizzazione ed il tipo di coltura. Rappresenta quindi che si possono ipotizzare fino ad un massimo di 250 euro per ettaro nei casi di terreni destinati a pascoli o a seminativi per giungere fino a circa 1000 euro per ettaro per quelli dedicati a colture ortive o arboree. Ipotizza quindi che il 30 per cento dei terreni affittati abbiano prezzi pari a 250 euro ed il restante 70 per cento prezzi medi pari a 450 euro per ettaro. Quantifica quindi una detrazione media pari a 70,25 euro per ettaro²² che, applicata alle occorrenze della tabella sopra riportata, con l'eccezione della classe di superficie oltre i 15 ettari, per la quale la RT considera il limite massimo di detrazione pari a 1.200 euro per ogni soggetto interessato, giunge a stimare una perdita di gettito di competenza annua pari a 10, 6 milioni di euro. Indica quindi effetti di cassa nei termini di cui alla tabella che segue:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-18,6	-10,6

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 18, 6 mln di euro per il 2015 e 10,6 mln di euro a regime, si provvede con le coperture finanziarie disposte dall'articolo 8.

Quanto alla abrogazione, disposta dal comma 3, delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 dell'articolo 31 del TUIR, assumendo a base dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2013, la RT individua un ammontare di reddito dominicale relativo ai casi particolari collegati alla "mancata coltivazione" pari a 32,2 milioni di euro. Risulta inoltre un ammontare di reddito agrario relativo ai medesimi casi particolari pari a 16,9 milioni di euro.

Ipotizza quindi, ai fini prudenziali, un abbattimento del 50 per cento del citato ammontare di reddito dominicale per tenere conto degli effetti conseguenti alla contestuale parziale abrogazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli. Applicando un'aliquota marginale media del 27 per cento al differenziale di base imponibile che scaturisce dall'applicazione della norma in esame perviene ad un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa 7,6 milioni di euro. Stima inoltre un recupero di gettito per addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,4 e 0,1 milioni di euro.

²² A cui si giunge nel modo seguente: $(250 \times 19\% \times 30\% + 80 \times 70\%)$.

In termini di cassa, considerando la decorrenza della norma dal 2014, stima gli effetti finanziari di cassa indicati nella tabella che segue:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	0	+13,3	+7,6
Addizionale regionale	0	+0,4	+0,4
Addizionale comunale	0	+0,2	+0,1
Totale	0	+13,9	+8,1

Quanto alla quantificazione delle maggiori entrate associate alle rivalutazioni disposte dal comma 4, assumendo a base i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2012, indica un ammontare imponibile di reddito dominicale e agrario pari rispettivamente a 598,8 e 680,8 milioni di euro. Sulla base dei dati relativi alla previdenza degli agricoltori, stima quindi una quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10 per cento.

Per l'anno 2015, applicando l'incremento del 15 per cento disposto dalla norma (e del 5 per cento per gli agricoltori professionali) quantifica un ammontare di maggiore imponibile pari a 179,15 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2016, sulla base delle medesime stime l'incremento di base imponibile risulta di circa 80,6 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 27 per cento, ipotizza un recupero di gettito IRPEF di competenza annua per l'anno 2015 di circa 48,4 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 2,7 e 0,9 milioni di euro. Il recupero di gettito di competenza annua a decorrere dal 2016 può conseguentemente essere stimato in 21,8 milioni di euro, cui si aggiunge un recupero di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 1,2 e 0,4 milioni di euro.

Si stimano, pertanto, i seguenti effetti in termini finanziari:

	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0	+36,3	+28,4	+21,8	+21,8
Addizionale regionale	0	0,0	+2,7	+1,2	+1,2
Addizionale comunale	0	0,0	+1,2	+0,3	+0,4
Totale	0	+36,3	+32,3	+23,2	+23,4

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli oneri associabili alla detrazione fiscale di cui ai commi 1 e 2, non sono state fornite informazioni che consentono di riscontrare positivamente il carattere prudenziale della stima. In particolare, andrebbero acquisiti dati ed elementi a supporto della scelta di utilizzare le percentuali indicate in RT, ad esempio, nel definire la platea di soggetti interessati dalla nuova agevolazione, nella valutazione dell'effetto

incentivante derivante dalla detrazione ovvero nell'individuazione dei terreni ai quali riferire i valori dei canoni di affitto. Si ricorda infatti che la RT assume nel 30 per cento del totale la quota di coltivatori diretti e IAP *infra*-trentacinquenni ed indica nel 60 per cento dei primi, gli affittuari di terreni agricoli senza fornire altre precisazioni. Anche in relazione alla stima dell'incremento del 15 per cento delle superfici di terreni condotti in affitto quale conseguenza dell'effetto incentivante della detrazione, non sono stati offerti elementi a supporto della indicazione se non il riferimento a dati forniti da AGEA. Analoghe osservazioni possono farsi a proposito della parte in cui si indica nel 30 per cento del totale i terreni agricoli condotti in locazione con canone pari a 250 euro e nel 70 per cento quelli a canone medio pari a 450 euro.

Quanto poi all'eccezione riferita alla sola classe di superficie oltre i 15 ettari per la quale la RT considera il limite massimo di detrazione pari a 1.200 euro per ogni soggetto interessato, un criterio maggiormente improntato a prudenza indurrebbe a riservare anche alla classe tra 10 e 15 ettari un canone medio più elevato con maggiori frequenze registrabili tra quelle che possono fruire della detrazione massima riconosciuta dalla norma.

Nulla poi la RT considera a proposito dei possibili effetti incentivanti che potrebbero derivare dall'abrogazione dell'agevolazione riferita ai terreni incolti. Una norma che potrebbe indurre a concedere in locazione detti fondi, con conseguente estensione nel tempo delle possibilità di fruizione della detrazione in esame.

Si evidenzia inoltre che, essendo la detrazione di imposta associata esclusivamente ad una data tipologia contrattuale (l'affitto del fondo rustico), potrebbero risultare penalizzate altre forme di acquisizione della disponibilità dei fondi (usufrutto, proprietà, leasing immobiliare ecc.).

Con riferimento alla stima del recupero di gettito riveniente dall'abrogazione del regime agevolato del reddito dominicale dei terreni incolti, andrebbero fornite maggiori informazioni a supporto dell'indicazione di un abbattimento del 50 per cento del reddito dominicale complessivo, assunto al fine di tener conto della parziale abrogazione dell'esenzione IMU per i terreni agricoli montani o collinari²³. Pur condividendo la necessità di tale abbattimento in quanto l'assoggettabilità ad IMU esclude quella IRPEF a valere sul reddito dominicale, considerato che l'agevolazione riguardava terreni quasi interamente coltivabili a prodotti annuali ma lasciati incolti per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, è possibile che l'agevolazione riguardasse per lo più soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli IAP. Al tempo stesso, in relazione a quanto

²³ Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 22 del D.L. 66/2014 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, sulla base dell'altitudine, dei comuni nei quali a decorrere dall'anno di imposta 2014 si applica l'esenzione IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari sulla base dell'altitudine, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP e gli altri. L'obiettivo è quello di recuperare gettito IMU in misura non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014.

previsto dall'articolo 22, comma 2 del D.L. 66/2014, è ipotizzabile che siano proprio i predetti soggetti ad essere chiamati al pagamento dell'IMU con conseguente esenzione IRPEF sul reddito dominicale. Tali considerazioni, in assenza di ulteriori elementi informativi, potrebbero far ritenere troppo bassa la percentuale di abbattimento indicata con conseguenze in ordine all'affermato carattere prudenziale della stessa.

Quanto poi all'indicazione dell'aliquota marginale media del 27 per cento la stessa potrebbe risultare troppo elevata rispetto a quanto può desumersi da dati disponibili dai quali si riscontra una aliquota marginale media che si attesta intorno al 20 per cento²⁴.

In ordine all'indicazione della quota di imprenditori agricoli professionali pari al 10 per cento, la percentuale parrebbe riferita, in base al tenore letterale della RT, al totale dei soggetti potenzialmente interessati dalle rivalutazioni (di cui, quindi, gli IAP costituirebbero il 10 per cento). A rilevare ai fini della quantificazione dovrebbe essere invece il dato relativo a quanti ettari – con indicazione delle relative rendite, sarebbero associabili non soltanto agli IAP ma anche ai coltivatori diretti dei quali la RT non fa alcuna menzione.

Un approfondimento si ritiene debba essere svolto anche a proposito degli acconti e delle quantificazioni ad essi associate. Nulla ad esempio la norma del decreto (precisamente l'ultimo capoverso del nuovo comma 512 dell'art. 1 della legge n. 228/2012) specifica in ordine agli acconti dovuti per l'anno 2014²⁵ né, avuto riguardo al fatto che la scadenza per il pagamento del primo acconto²⁶ è posta a ridosso della data di entrata in vigore del decreto, fornisce indicazioni in ordine alle modalità di pagamento dell'acconto per l'anno 2013 (se, in altri termini, il pagamento possa essere effettuato per la sua totalità con la seconda rata). Andrebbero inoltre chiarite le ragioni in base alle quali la RT considera effetti finanziari per gli acconti soltanto a partire dall'esercizio 2015.

Quanto al maggior gettito determinato dalle rivalutazioni dei redditi agrari e dominicale, sarebbero utili maggiori elementi informativi a supporto della indicazione, nella percentuale del 10 per cento, della quota di imprenditori agricoli professionali interessati.

Da ultimo, al fine di consentire una valutazione dell'impatto nel settore agricolo delle misure poste in essere con il provvedimento in esame, si rappresentano nella tabella seguente i complessivi effetti finanziari recati dalle disposizioni in commento:

²⁴ Alla stessa si perviene in applicazione del seguente rapporto: 152 mln/773 mln = 19,66% (Dati tratti da Elaborazioni statistiche dichiarazioni persone fisiche MEF- anno di imposta 2012 - RN - reddito imponibile 773.562.156.164 - imposta netta 152.270.260.831). Analoghe considerazioni possono essere riferite all'indicazione dell'aliquota marginale media utilizzata per la stima delle quantificazioni associate alle rivalutazioni delle rendite agrarie e dominicali disposte dal provvedimento in commento.

²⁵ Laddove invece l'ultimo capoverso considera espressamente l'acconto dovuto per gli anni 2013, 2015 e 2016.

²⁶ Il 7 luglio per effetto di proroga per taluni soggetti con partita IVA.

	2014	2015	2016	2017	2018 e ss.	
IRPEF	0	-18,6	-10,6	-10,6	-10,6	Detrazioni affitto terreni giovani
IRPEF	0	+13,3	+7,6	+7,6	+7,6	Abrogazione agevolazione terreni incolti
IRPEF	0	+36,3	+28,4	+21,8	+21,8	Rivalutazioni reddito agrario e dominicale
Addizionali regionali (totale delle misure)	0	+0,4	+3,1	+1,6	+1,6	
Addizionali comunali (totale delle misure)	0	+0,2	+1,3	+0,4	+0,5	
TOTALE	0	+31,6	+29,8	+20,8	+20,9	
IRAP	0	-33,3	-18,0	-18,0	-18,0	Deduzione IRAP lavoratori stagionali in agricoltura art. 5, cc. 12 e 13.
TOTALE (IRPEF + IRAP)	0	-1,7	+11,8	+2,8	+2,9	

Al quadro riepilogativo che evidenzia, a partire dal 2016, un leggero rafforzamento della imposizione fiscale nel settore agricolo riferito in particolare alla componente dominicale del reddito – va aggiunto, avuto riguardo ai più recenti provvedimenti, il recupero parziale di gettito IMU sui terreni agricoli dei comuni montani e collinari in misura non inferiore a 350 milioni di euro²⁷ e la rimodulazione dei consumi medi standardizzati del gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, allevamento, silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra in modo da garantire, a regime, un recupero di gettito di euro 15,5 mln che, sia pure ancora nell'ambito di un DDL al momento approvato soltanto da un ramo del Parlamento è indicato come copertura degli oneri associati all'emananda legge europea per l'anno 2013-*bis*²⁸.

Articolo 8 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e 13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2014, a 67,4 milioni di euro per il 2015, a 50,6 milioni di euro per il 2016 e a 37,6 milioni di euro per il 2017, a 33,9 milioni di euro per il 2018 e a 29,4 milioni di euro a decorrere dal 2019:

²⁷ Si veda sul punto la nota 6.

²⁸ Si ricorda inoltre che con il DDL A.S. 1533 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE – Legge europea 2013-*bis* – già approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 40, si dispone una rimodulazione dei consumi medi standardizzati del gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, allevamento, silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, in modo da assicurare maggiori entrate pari a 2,5 mln di euro per il 2014, 15,94 mln di euro per il 2015 e 15,5 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196 del 2009, finalizzata alla ricerca e sperimentazione in campo agricolo;

c) quanto a 12,8 milioni di euro per il 2015, a 8,6 milioni di euro per il 2016 e a 2,2 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

d) quanto a 13,3 milioni di euro per il 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2016 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dal 2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto.

La RT illustra l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Articolo 9

(Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

Il comma 1 prevede che a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto in materia di cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 350 milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

Il comma 2 stabilisce che i finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, laddove è previsto il limite massimo di mutui contraibili dagli enti locali per un importo pari all'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli (due titoli per le comunità montane) contabilizzate nel rendiconto relativo al penultimo anno precedente quello in cui è prevista l'assunzione del mutuo.

Il comma 3 prevede che ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009, allorché veniva stabilito che per tale tipo di interventi il tasso di interesse venisse fissato al 0,50 per cento annuo.

Il comma 4 prevede che il fondo di cui al comma 1 può altresì concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

Il comma 5 afferma che l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e 4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

Il comma 6 prevede che gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

Il comma 7 stabilisce che la durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, *audit*, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

Il comma 8 prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 9 reca la clausola di invarianza, affermando che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 stabilisce parimenti che il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attività si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che il dispositivo prevede, nel suo complesso, interventi urgenti volti all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), autorizzando il fondo rotativo, di cui all'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, a finanziare sia direttamente i soggetti pubblici che i fondi di investimento immobiliare chiusi promossi ai sensi dell'art 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

La RT segnala che le modalità di intervento del citato fondo restano a carattere "rotativo" ed il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili che, allo

stato attuale, sul conto corrente 25036 intestato "M.RO AMB. ART.1 C.1115 L. 296-06", risultano pari ad € 350.000.000, al netto delle risorse già impegnate con i bandi in corso di attuazione (€ 70.000.000 per la riqualificazione di Taranto di cui all'art. 1 del D.L. 129/2012, € 144.000.000 in attuazione dell'art. 57 del D.L. 83/2012 – Circolare del 18/01/2013 -- ed € 67.434.058 in attuazione dell'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006 — Circolare del 16/02/2012).

In particolare, sul comma 2, afferma che esso vale a chiarire che i finanziamenti diretti ai soggetti pubblici, pur rientrando a pieno titolo nel patto di stabilità interno restano esclusi dall'applicazione dei limiti all'indebitamento degli enti locali stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Il comma 5 prevede quale condizione di accesso ad entrambi i meccanismi di finanziamento a tasso agevolato la diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica.

Al comma 7 viene specificato, inoltre, l'importo massimo dei finanziamenti in base alla tipologia degli interventi e la durata massima dei finanziamenti agevolati che non potrà essere superiore a 20 anni.

Il comma 8 stabilisce che con decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, saranno individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4 al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo, il dispositivo conferisce agli enti locali, i quali sono preposti, ai sensi della legislazione vigente, alla manutenzione e cura dello stato degli immobili "pubblici" destinati all'espletamento del servizio scolastico di ogni ordine e grado, la possibilità di accesso ad appositi mutui destinati alla realizzazione di interventi mirati all'incremento dell'efficienza energetica di tali edifici indicando, a fini di copertura finanziaria, il limite massimo di 350 milioni di euro a valere delle risorse complessivamente già esistenti a carico del Fondo di rotazione, istituito presso CDP S.p.A., per la gestione dei finanziamenti connessi all'attuazione degli interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas previste dal cd. Protocollo di Kyoto.

Il dispositivo presenta inoltre molteplici profili di interesse, sia in ordine alla utilizzabilità dei fondi in questione, anche in deroga ai limiti di indebitamento previsti dalla legislazione vigente per gli enti locali (comma 2) che in merito al richiamo, a fini di copertura finanziaria, di risorse ora giacenti in

tesoreria perciò, poste al di "fuori" del bilancio, e della relativa disciplina contabile²⁹.

Premesso che la RT fornisce le specifiche indicazioni relative agli impegni contabili già formati a valere delle risorse giacenti sul conto corrente, in corrispondenza ai bandi di intervento ivi indicati, distintamente, in relazione agli interventi per la riqualificazione dell'area di Taranto; per la realizzazione di interventi in materia di sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della *green economy* e per gli interventi previsti originariamente dal protocollo di Kyoto, andrebbero comunque acquisite informazioni sugli eventuali interventi che, programmati ma non ancora deliberati non potranno essere realizzati considerato che l'intero ammontare delle risorse disponibili nel fondo è ora destinato unicamente a nuove finalità

Si ricorda che, come segnalato anche di recente, al momento il Parlamento non dispone degli strumenti conoscitivi per monitorare le gestioni di tesoreria e le movimentazioni che su di esse si producono, né lo stato di avanzamento degli impegnativi di spesa che su di esse maturano, se non mediante la ricognizione, con un certo ritardo, del Conto Riassuntivo Tesoro³⁰.

Venendo poi al profilo strettamente metodologico-contabile, va preliminarmente rammentato che l'articolo 17, comma 1, lettera *b*) della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria stabilisce che, ove alla stessa copertura si provveda mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative, nel caso in cui le relative somme fossero affluite in tesoreria (a valere di contabilità speciali o conti correnti) il relativo utilizzo debba avvenire, previo versamento degli importi in conto entrata al bilancio e la relativa assegnazione alla nuova finalità di spesa,³¹ Nel caso in esame, l'autorizzazione di spesa sarebbe rappresentato dall'articolo 1, comma 1113 della legge n. 296/2006, che aveva provveduto alla destinazione dal fondo di rotazione in questione dell'importo di 200 milioni di euro annui nel triennio 2007/2009, che, tuttavia, rimane intatto nella sua formulazione iniziale, senza prevedere il versamento in entrata delle risorse nel presente esercizio.

Inoltre, andrebbe anche confermato che dall'esclusione, per i finanziamenti in esame, della applicabilità dei criteri tassativi previsti dall'articolo 204 del TUEL per gli enti locali interessati, in merito alla accensione di mutui da parte loro previsti dalla norma in esame non derivino effetti di "alterazione" rispetto agli obiettivi di risparmio già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente in relazione al patto di stabilità interno (comma 2).

²⁹ In proposito, va segnalato che la disciplina dei fondi giacenti in tesoreria non soggiace ai rigorosi termini previste per il mantenimento dei fondi in bilancio a titolo di "residui".

³⁰ Nota di Lettura n. 50, pagina 8 seguenti.

³¹ Per una rassegna esauriente delle movimentazioni registrate dal fondo di rotazione si rinvia all'apposita analisi contenuta nella relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2013. Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, *Referto al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato 2013*, Volume II, pagina 510-511.

Quanto poi ai profili di interesse in questa sede – e, quindi, trascurando, per economia di analisi, gli elementi di "specialità" propri delle gestioni di conto corrente di tesoreria³² ai sensi della vigente disciplina di contabilità, dal momento che gli stessi materializzano la movimentazione anche in entrata dei rimborsi (da cui fondi di "rotazione") e le loro concrete modalità di funzionamento – posto comunque che i flussi che si producono sui detti conti, al pari delle giacenze di contabilità speciale, influenzano il fabbisogno del settore statale, sotto il profilo sia della sua "copertura" che della sua "formazione", andrebbero altresì richieste conferme in merito alla piena compatibilità degli effetti imputabili anche alle nuove finalizzazioni di spesa sui saldi tendenziali, con quelli da considerarsi già contemplati a legislazione vigente, per l'anno in corso e per i successivi, sulla base delle finalizzazioni di spesa, in tal senso, già previste per le risorse³³.

Un'ultima annotazione va poi riferita in merito ai commi 9 e 10, laddove sono rispettivamente riportate le clausole di invarianza "generale" e quella specificamente prevista in relazione all'attività di coordinamento prevista in capo alla presidenza del consiglio dei ministri, in materia di interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo in esame. Sul punto, appare evidente che la mera apposizione di una clausola di neutralità non costituisce di per sé garanzia circa l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, se non accompagnata da una RT contenente gli elementi e i dati da cui sia possibile trarre conclusioni in merito alla effettiva sostenibilità della medesima.

Articolo 10

(Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura)

L'articolo prevede disposizioni urgenti finalizzate all'utilizzo delle risorse e all'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, nonché per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania.

A tal fine, i commi da 1 a 3 prevedono il subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei commissari straordinari e nella titolarità delle relative contabilità speciali. Al Presidente della regione non è dovuto alcun compenso e in caso di sue dimissioni o impedimento viene nominato un commissario ad acta fino all'insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione della causa di impedimento.

³² Per un esame approfondito della questione si rinvia al titolo IV del decreto del ministro dell'economia 29 maggio 2007 e a quanto previsto, nel caso in esame, dall'articolo 1, comma 1113 della legge n. 96/2006.

³³ In proposito va peraltro segnalato che il Fondo di rotazione in questione, gestito dalla CDP spa, non è puntualmente monitorabile nei suoi "tiraggi" attraverso il Conto Riassuntivo tesoro, in quanto rientrante nella gestione cd. "separata" di tale organo, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003, le cui risultanze sono sinteticamente riportate nel citato documento. Cfr. GAZZETTA UFFICIALE del 27 giugno 2014, Supplemento straordinario n. 8, pagina 57.

Si dispone che gli adempimenti da svolgere entro il 30 aprile 2014 da parte dei soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono ultimati dai Presidenti delle regioni entro trenta giorni dall'effettivo subentro³⁴.

Il comma 4 prevede che per le attività necessarie alla realizzazione dei propri interventi il Presidente della regione possa avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, anche degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell'articolo 16 del DPR n. 207 del 2010.

I commi 5 e 6 qualificano e determinano il contenuto dei poteri dei Presidenti delle regioni e dell'autorizzazione rilasciata dal Presidente della regione sui progetti.

Il comma 7 dispone che l'Ispettorato per il coordinamento e la verifica degli interventi, istituito presso il Ministero dell'ambiente dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, sia trasformato in una direzione generale e, contestualmente, soppresso.

Il comma 8 modifica l'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, prevedendo in via facoltativa – e non più obbligatoria – che uno dei componenti dell'organo di revisione interno dell'ISPRA possa essere scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.

Il comma 9 prevede che, fermo restando il termine del 31 dicembre 2014 previsto per la pubblicazione dei bandi o l'affidamento dei lavori dal comma 111 della legge di stabilità 2014, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015 e spetta ai Presidenti delle regioni, con cadenza trimestrale, aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalità di inserimento in un sistema on line, specificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 10 nel modificare il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2010 chiarisce che la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, ma solo ai piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, predisposti dalle autorità di bacino distrettuali.

Il comma 11 stabilisce che i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che, a tal fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi anche di un'apposita struttura di missione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12 modifica il decreto-legge n. 136 del 2014 sulla cosiddetta «Terra dei fuochi» ridefinendo i termini delle indagini dirette, da modulare a seconda del livello di rischio e prevedendo la possibilità di estendere le analisi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine, in quanto coperti da segreto giudiziario o oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini. Si prevede inoltre che nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, sia attribuita priorità assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.

Il comma 13 introduce una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo.

³⁴ Si tratta della finalizzazione delle risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e della presentazione di specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 3, afferma che il subentro del Presidente della regione nelle funzioni dei Commissari straordinari e nella titolarità delle relative contabilità speciali, può determinare un risparmio per la soppressione dei citati Commissari quantificabile in 1.800.000 euro annui, con conseguente disponibilità di tali risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi. La RT espone quindi una tabella raffigurante un risparmio per ciascuna delle 18 regioni elencate di 100.000 euro, per un totale di 1.800.000 euro.

Con riferimento al comma 4 la RT afferma che la copertura delle spese di incentivazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, riconosciuto anche nell'ambito della rendicontazione dei fondi Comunitari, grava sui quadri economici degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in ogni singolo Accordo di programma di competenza della stazione appaltante.

Per la RT la successione disposta dal comma 7 della direzione generale all'Ispettorato Generale non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Relativamente al comma 8 e alla trasformazione da obbligatoria a facoltativa della nomina di un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente di uno dei due componenti presso il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA, la RT afferma che allo stato attuale non è possibile calcolare l'eventuale risparmio che potrà essere accertato solo a consuntivo.

La RT con riferimento al comma 11 ribadisce che alle attività dell'apposita struttura di missione di cui potrà avvalersi la Presidenza del Consiglio dei ministri, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente al comma 12, la RT afferma che le modifiche proposte hanno carattere eminentemente procedurale e non modificano comunque i limiti complessivi di spesa fissati. In particolare, si specifica che l'estensione delle indagini ad ulteriori terreni agricoli potrà essere disposta solo nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, evitando oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.

Sempre con riferimento al comma 12 la relazione illustrativa afferma che l'estensione delle indagini a ulteriori territori si rende necessaria in relazione ai risultati dell'indagine condotta. Tale relazione, presentata il 10 marzo 2014, ha segnalato l'esigenza di esaminare, oltre ai 51 siti classificati nei primi tre livelli di rischio, considerati più urgenti, anche altri 1.335 siti.

Al riguardo, relativamente al comma 4 al fine di verificare la sostenibilità economica dell'utilizzo degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei

provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS s.p.a., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto a valere sulle risorse presenti nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui al codice dei contratti pubblici (articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e articolo 16 del regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 2010), andrebbero fornite ulteriori elementi al fine di dimostrare da una parte l'entità degli oneri e dall'altro la sufficienza delle risorse utilizzate a copertura.

Andrebbe, poi, chiarito, sempre nell'ambito degli incentivi per la progettazione, quanto affermato dalla RT circa il loro riconoscimento nell'ambito della rendicontazione dei fondi comunitari, in quanto non sembra emergere una relazione diretta tra l'incentivo alla progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e la rendicontazione dei fondi comunitari.

Con riferimento al comma 7 andrebbero forniti ulteriori dettagli al fine di dimostrare l'effettiva invarianza finanziaria derivante dalla successione della direzione generale all'ispettorato generale. Analoga dimostrazione andrebbe poi effettuata con riferimento al comma 11 al fine di dimostrare che la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione, possa avvenire effettivamente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Più in generale si osserva che l'apposizione della clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere accompagnata, così come espressamente richiesto dall'articolo 17, comma 7 da una serie di dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime risolvendosi in mancanza in mera dichiarazione di principio.

Con riferimento al comma 9 andrebbe chiarito se la previsione che prevede il completamento degli interventi entro il 31 dicembre 2015 e per i quali siano state trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014, possa determinare una rilevazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella scontata a legislazione vigente.

Relativamente al comma 12, pur condividendo che la norma indica espressamente che le indagini possano essere estese su ulteriori terreni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, occorre segnalare la sproporzione tra il numero dei siti oggetto delle indagini e considerati più a rischio (51) e quelli per i quali si palesa l'esigenza di effettuare indagini (1.335), secondo i dati forniti dalla relazione illustrativa, che potrebbe determinare la necessità di un ulteriore finanziamento al fine di poter effettivamente eseguire tali indagini, con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

(Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili)

Il comma 1 prevede la promozione di intese e accordi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione.

Il comma 2 modifica l'articolo 12, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo che la partecipazione alla Commissione scientifica CITES dà diritto soltanto alla corresponsione degli oneri di missione. Alla copertura degli oneri di missione, quantificati in euro 20 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attuazione del programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002.

Il comma 3 nell'aggiungere un comma all'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, prevede che nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma (con i quali l'Amministrazione diffida all'adozione delle misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti), le spese sostenute siano recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave del medesimo.

Il comma 4 dispone la nomina del direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senz'assegno dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.

Il comma 5 differisce di nove mesi il termine scaduto il 12 aprile 2014 per l'eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate. Tale differimento è consentito a coloro i quali dichiarino l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza ivi contenuta entro e non oltre il 30 settembre 2014.

Il comma 6 specifica che le linee guida necessarie per la realizzazione ed il monitoraggio delle infrastrutture che emettono onde elettromagnetiche possono essere adottate con uno o più decreti dirigenziali.

I commi 7, 9, 10 e 11 introducono delle modifiche in materia di impianti termici e ripristinano la normativa previgente di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente, per gli impianti termici civili, il rinvio alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX alla parte quinta dello stesso decreto.

Tra l'altro, si dispone una proroga di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, dei termini previsti all'articolo 284, comma 2, con riferimento agli impianti termici civili in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta, per i quali era previsto, entro il 31 dicembre 2012, l'integrazione del libretto di centrale a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto con un atto di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 e ai valori limite di cui all'articolo 286.

Si stabilisce che gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche per il rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.

Si ribadisce il regime transitorio già introdotto dall'articolo 34, comma 52, del decreto-legge n. 179 del 2012 per l'adeguamento degli impianti termici civili che prima dell'entrata in vigore della presente disposizione siano già in possesso di autorizzazione ai sensi del Titolo I della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che a partire da tale data ricadono nel successivo Titolo II.

Il comma 8 dispone che, all'intesa tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, partecipi anche la Regione Lombardia.

Il comma 12, aggiunge un nuovo comma all'articolo 2, della legge n. 157 del 1992 prevedendo, relativamente alle specie alloctone, con esclusione di quelle di più antica introduzione da individuare con apposito decreto ministeriale, che la gestione sia volta all'eradicazione o al controllo delle popolazioni.

Il comma 13 introduce una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero articolo.

La RT afferma che la disposizione contenuta al comma 1 non produce aggravii né oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto mira a promuovere accordi per lo sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione delle specie animali di particolare interesse e soggetti a rischio di estinzione.

Relativamente al comma 2, alla copertura degli oneri di missione, quantificati in euro 20 mila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, dell'autorizzazione di spesa prevista per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Per la RT la responsabilità di cui al comma 3 a carico del comandante, l'armatore o il proprietario di una nave e in via solidale, del proprietario del carico che abbia commesso il fatto dannoso con dolo o colpa grave, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Non comporta, né può comportare oneri diversi o maggiori per la finanza pubblica, la disposizioni di cui al comma 4, trattandosi esclusivamente di norme di ridefinizione della governance degli Enti parco senza effetti sull'erario, da realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Secondo la RT lo spostamento dei termini di cui al comma 5, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Allo stesso modo non comporta effetti per la finanza pubblica la possibilità di adottare con più decreti dirigenziali le linee guida necessarie per la realizzazione ed il monitoraggio delle infrastrutture che emettono onde elettromagnetiche.

Per la RT non derivano effetti negativi per la finanza pubblica le disposizioni contenute ai commi 7, 9, 10, 11 che introducono delle modifiche in materia di impianti termici. Le disposizioni proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall'entrata in vigore della disciplina introdotta con l'art. 34, comma 52, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e con l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e riguardanti la persistenza dell'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l'integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell'impianto.

Ancora non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica il comma 8 che estende l'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco nazionale dello Stelvio, anche alla Regione Lombardia.

Infine, la RT afferma che il comma 12 si occupa del contenimento delle popolazioni di specie animali alloctone, senza prevedere misure aggiuntive o nuove e pertanto senza impatti negativi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri di missione in 20.000 euro. Inoltre, relativamente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002, andrebbe assicurata la disponibilità delle citate risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità cui tali risorse sono preposte a legislazione vigente. Sul punto si segnala che da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS sul capitolo 1083 destinato alle spese per l'attuazione dei programmi strategici di comunicazione ambientale non risultano alla data del 27 giugno 2014 disponibilità di competenza a fronte di uno stanziamento iniziale di 133.000 euro.

Relativamente al comma 5 e al differimento del termine per l'eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, la proroga temporanea potrebbe determinare una riduzione di entrate da sanzioni, anche se va evidenziato che tale gettito rappresenta una entrata eventuale e non scontata a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 12, pur in presenza di una generale clausola di invarianza finanziaria al successivo comma 13, andrebbe assicurato che all'eradicazione o al controllo delle popolazioni di specie animali alloctone si farà fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Più in generale, si osserva che l'apposizione della clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere accompagnata, così come espressamente richiesto dall'articolo 17, comma 7 da una serie di dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziati in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per la programmazione unitaria 2007/2013)

Il comma 1 prevede che all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (*Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali*), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, laddove è stabilito in cinquanta il numero dei componenti della Commissione tecnica preposta alla verifica dell'impatto ambientale e al rilascio delle

relative certificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi settori di congruente attività, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;

- b) al comma 1, il secondo periodo, laddove è oggi prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per la nomina dei suddetti commissari, è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unità per profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

Il comma 2 stabilisce che il decreto di cui al comma 1, lettera b), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

Il comma 3 afferma che resta fermo in ogni caso, per i componenti della Commissione di cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di divieto di svolgere attività in conflitto d'interessi con l'incarico rivestito nella Commissione di cui al comma 1. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di responsabilità, il componente responsabile è previsto che questo decade dall'incarico con effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare segnala la violazione all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti determinazioni.

Il comma 4 stabilisce che al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di misure urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

La RT si sofferma *in primis* sui commi 1, 2 e 3, riferendo che le disposizioni sono volte a coniugare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90) con il fine di conseguire con immediatezza più elevati livelli di semplificazione e operatività. Pertanto, trattandosi di semplificazioni a costo zero, non si determinano oneri a carico della finanza pubblica. L'effetto della norma è quello di realizzare ulteriori risparmi.

1. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 123, sono disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAWDEC/150/2007.

2. COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione assicura il supporto tecnico-scientifico in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, svolgendo i seguenti compiti:

1. provvede alle attività tecnico istruttorie per la verifica di assoggettabilità e per la valutazione di impatto ambientale dei progetti presentati dai Proponenti in applicazione delle disposizioni del Titolo III e del Titolo IV della Parte II del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed esprime il proprio parere motivato sulla compatibilità ambientale delle opere assoggettate a VIA;
2. esegue, in attuazione delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale (VIA Speciale) dal Capo IV del Titolo III della Parte II del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica ed esprime il proprio parere sui relativi progetti;
3. svolge le attività tecnico istruttorie, compresa la verifica di assoggettabilità, per la VAS dei piani e programmi, in applicazione delle disposizioni del Titolo II e del Titolo IV della Parte II del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
4. esprime pareri tecnici su specifica richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;
5. provvede ad evadere, a mezzo dell'Ufficio di Segreteria, le richieste di accesso formulate in ordine ad atti e documenti di propria formazione o dalla stessa detenuti notiziandone contestualmente la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

3. CONTRIBUTO ONERI ISTRUTTORI PER LA PROCEDURA DI VIA

Il costo per i compensi della Commissione di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS è garantito attraverso l'obbligo del versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, gravante in capo al richiedente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art. 27 della Legge n. 136 del 1999 e art. 9, comma 6, del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90). Per la disciplina della corresponsione del contributo rimane valida la Circolare 18 ottobre 2004 del Ministero dell'Ambiente, pubblicata sulla G.U., serie generale, n. 305 del 30 dicembre 2004, che fornisce tutta una serie di chiarimenti sulle modalità di calcolo dell'importo del valore delle opere da realizzare da cui ricavare l'ammontare del relativo contributo.

4. ORGANI DELLA COMMISSIONE

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, istituita ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è composta da cinquanta esperti, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche.

La Commissione è articolata nei seguenti organi:

Funzione	N.
Presidente	1
Segretario	1
Coordinatori delle sottocommissioni	
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5
Membri della Commissione	40
TOTALE	50

5. SPESE DI FUNZIONAMENTO

Al presidente, al Segretario ed ai membri della Commissione compete, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/153/2007, decurtato del 10 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispettivamente un compenso di:

Funzione	Compenso [€]
Presidente	84.240
Segretario	73.710
Coordinatore delle sottocommissioni	77.220
Commissario componenti del Comitato di Coordinamento	70.200
Membro della Commissione	58.500

**Importi definiti dal Decreto GAB/DEC/153/2008 con riduzione del 10 per cento secondo
Legge n. 122 del 30/07/2010**

	N.	Compenso	int. art. 2 comma 2	int. art. 2 comma 3	TOTALE	TOTALE
Presidente	1	58.500	11.700	14.040	84.240	84.240
Segretario	1	58.500	11.700	3.510	73.710	73.710
Coordinatori delle sottocommissioni	3	58.500	11.700	7.020	77.220	231.660
Commissari componenti del Comitato di coordinamento	5	58.500	11.700		70.200	351.000
Membri della Commissione	40	58.500			58.500	2.340.000
Spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc.						1.519.390
Totale						4.600.000
Spese per il funzionamento della Commissione						1.900.000
TOTALE						6.500.000

Oltre ai compensi per i Commissari bisogna considerare che le spese per il funzionamento della commissione, comprensive dei costi di supporto tecnico - amministrativo, affitto locali archivio, spese generali, ecc., ammontano a circa due milioni di euro. Pertanto il costo complessivo della Commissione **1** di circa 6.500.000 euro.

6. IPOTESI DI RIDUZIONE DEI COMPONENTI.

Ipotizzando una riduzione del numero dei componenti da cinquanta a quaranta, il costo complessivo della Commissione stessa si ridurrebbe di circa un milione di euro come da prospetto sottostante:

**Importi definiti dal Decreto GAB/DEC/153/2008 con riduzione del 10 per cento secondo
Legge n. 122 del 30/07/2010**

	N.	Compenso	int. art. 2 comma 2	int. art. 2 comma 3	TOTALE	TOTALE
Presidente	1	58.500	11.700	14.040	84.240	84.240
Segretario	1	58.500	11.700	3.510	73.710	73.710
Coordinatori delle sottocommissioni	3	58.500	11.700	7.020	77.220	231.660
Commissari componenti del Comitato di Coordinamento	5	58.500	11.700		70.200	351.000
Membri della Commissione	30	58.500			58.500	1.755.000
Spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc...						1.215.512
Totale						3.711.122
Spese per il funzionamento della Commissione						1.900.000
TOTALE						5.611.122

Le spese per rimborsi, trasferte, missioni, oneri fiscali, ecc, sono state rimodulate in modo proporzionale rispetto al numero di componenti ipotizzato.

In merito poi al comma 4, la RT precisa che ivi si consente, con impatto immediato e al fine di accelerare la spesa, l'utilizzo delle risorse finanziarie

individuare nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2007/2013 ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse comunitarie. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le risorse sono le medesime già indicate Quadro Comunitario suddetto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia i seguenti valori d'impatto in conto minori spese correnti/ minori entrate (effetti indotti):

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto				
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
0	-0,89	-0,89	-0,89	-0,89	0	-0,89	-0,89	-0,9	-0,89		-0,89	-0,89	-0,89	-0,9
0	0	0	0	0	0	-0,45	-0,45	-0,5	-0,45		-0,45	-0,45	-0,45	-0,5

Al riguardo, si osserva che preliminarmente il dispositivo provvede alla riduzione, da n. 50 unità a n. 40 complessive, del numero dei componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, già istituita ed operante presso il ministero dell'Ambiente, da cui non possono che derivare minori spese per il bilancio dello Stato.

In merito alla determinazione dell'ammontare dei risparmi conseguibili, la RT fornisce il quadro dettagliato dei metodi e degli elementi e parametri adottati nella quantificazione, ponendo a confronto l'onere annuo di spesa ad oggi sostenuto dall'amministrazione dell'Ambiente per il funzionamento del suddetto organismo – nella sua composizione prevista dalla legislazione vigente – con l'onere complessivo riferibile, invece, al medesimo organismo ma nella composizione "ridotta" (-10 unità) prevista all'esito della modifica in esame.

Ora, ciò premesso, richiamando a quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, al fine di provare la correttezza dei parametri a valore ivi adottati dalla RT, per le singole componenti retributive ivi indicate dalla RT – a titolo di compenso annuo e "integrazioni" ex articolo 2, commi 2 e 3, indicate dalla RT nei due prospetti al fine di pervenire alla determinazione del compenso "totale" annuo – andrebbe in ogni caso acquisita copia/estratto del decreto del ministro dell'ambiente GAB/DEC/153/2008 – al momento, non altrimenti reperibile – attraverso cui si è provveduto alla rideterminazione, con una riduzione del 10 per cento, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, dei compensi già previsti dalla legislazione vigente per i componenti dell'organismo in esame.

Inoltre, con specifico riferimento alla componente di spesa associata alla voce "Spese per rimborsi, trasferte, oneri fiscali, ecc.", premesso che la RT afferma che la determinazione dell'ammontare di spesa annua è stata rimodulata in proporzione alla platea dei beneficiari ridotta di n. 10 unità dal dispositivo in esame, andrebbe fornito un quadro di dettaglio delle spese sostenute, in ragione

annua, per le singole componenti in essa contemplate dalla RT, con particolare riferimento alla quota relativa agli "oneri fiscali". Un chiarimento di analogo tenore, andrebbe poi richiesto anche in merito agli elementi di spesa considerati dalla RT, ai fini della quantificazione della spesa, in relazione voce di spesa "funzionamento" della commissione³⁵.

Sul punto, si rammenta che la circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S. prescrive che, anche al fine di evidenziare gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, le norme comunque concernenti fattori di spesa per personale *et similia* dovrebbero essere accompagnate dalla puntuale stima degli effetti "indotti" per l'erario e dalla indicazione dei parametri ed aliquote utilizzati a tal fine³⁶.

In riferimento al comma 4, premesso che la norma si limita poi a prevedere l'estensione, ai soggetti pubblici già titolari di interventi finanziati nell'ambito del QCS 2007/2013, dei poteri derogatori della normativa vigente in materia di procedure e termini di committenza dei lavori pubblici³⁷ già previsti dall'articolo 18, comma 8-*ter* del decreto-legge n. 69/2013 in favore dei sindaci in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ivi trattandosi di profilo ordinamentale, non ci sono osservazioni nel presupposto che le risorse siano già state scontate sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare)

Il comma 1 inserisce l'articolo 242-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza. In particolare, si stabilisce che l'operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica, presenta all'amministrazione competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica, si prevede che l'interessato presenti gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, e che, entro i successivi trenta giorni, sia convocata apposita conferenza di servizi. Nei successivi novanta giorni dalla convocazione la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Gli interventi di bonifica si devono concludere entro dodici mesi, salvo proroga massimo di sei

³⁵ In tal senso, un'idea di "massima" si può solo in parte trarre dall'esame del decreto del ministro dell'ambiente n. 150/2007 a cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale istituita presso il ministero dell'ambiente.

³⁶ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Circolare n. 32/2010, pagina 7.

³⁷ In attuazione dell'articolo 18, comma 8-*ter* del decreto-legge n. 69/2013, per la tassonomia delle norme di cui è possibile la disapplicazione in presenza dei poteri derogatori in questione, è stato emanato il D.P.C.M. 22 gennaio 2014.

mesi, dalla data di avvio dell'esecuzione della bonifica. Decorso tale termine deve essere avviato il procedimento ordinario.

Una volta ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta un piano di caratterizzazione, al fine di valutare il raggiungimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato dall'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2017, è previsto che, decorso inutilmente il termine suddetto il piano di caratterizzazione si intende approvato. L'esecuzione del piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica. I costi della caratterizzazione della validazione sono a carico dell'operatore interessato. In caso di non conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nella matrice suolo, l'ARPA notifica la difformità all'operatore che presenta le necessarie integrazioni al progetto di bonifica. Conseguiti i valori di concentrazione di contaminazione del suolo il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso.

Il comma 2 precisa l'ambito di applicazione del nuovo articolo 242-*bis*, estendendolo anche ai procedimenti ordinari di bonifica di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che i procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui istruttoria non sia conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del citato decreto legislativo, relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Il comma 4 introduce il comma 8-*quater* all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disponendo in merito alle procedure semplificate autorizzative concernenti le attività di trattamento delle specifiche tipologie di rifiuti disciplinate dalle normative dell'Unione europea che stabiliscono quando specifiche tipologie di rifiuti cessano di essere tali.

Il comma 5 sostituisce il comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e aggiunge l'articolo 241-*bis*.

Il nuovo comma 5-*bis* stabilisce che con uno o più decreti ministeriali siano disciplinate, nel rispetto della normativa europea, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale. Il nuovo comma 5-*bis* non reca più alcun riferimento alla materia di messa in sicurezza e bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, nonché in materia di individuazione delle concentrazioni di soglia di contaminazione ad esse applicabili, in quanto è stato aggiunto l'articolo 241-*bis* con una apposita disciplina.

In particolare l'articolo 241-*bis* stabilisce che per l'individuazione delle misure di prevenzione, di messa in sicurezza e per le bonifiche da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, dello stesso Codice dell'ambiente. Gli obiettivi di intervento in tali aree devono individuarsi previa idonea e specifica analisi di rischio di sito, nella conduzione della quale occorre tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, con le finalità precipue di prevenire, ridurre, ovvero eliminare, i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti, nonché la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali

Nel caso in cui il sito militare sia destinato ad uso residenziale, dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del codice dell'ambiente.

Si attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il compito di definire le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella 1 dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del codice dell'ambiente.

Si prevede che con riferimento alle attività di progettazione e realizzazione degli interventi, il Ministero della difesa possa avvalersi di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale, che operano nel settore, e definisca con propria determinazione le relative modalità di attuazione.

Il comma 6 dispone che fino all'adozione dei decreti di cui al primo periodo, del comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla gestione delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009.

Il comma 7 interviene sui valori limite di emissione in acque superficiali e in fognature stabilendo che, relativamente ai solidi sospesi totali, si intende fare riferimento alle BAT comunitarie, ai fini della fissazione del limite quantitativo massimo da poter sversare nei singoli corpi idrici, tenuto conto da un lato, della tipologia di impianto e della sua capacità produttiva, dall'altro lato, della capacità del singolo corpo recettore.

Il comma 8 affida ad un decreto ministeriale l'individuazione di una apposita categoria specializzata riferita alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari. Il decreto individua, altresì, le modalità idonee a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

Il comma 9 prevede una ulteriore destinazione per le risorse previste dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 147 del 2013 che oltre al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali, si estendono, alle bonifiche di beni contenenti amianto.

La RT con riferimento ai commi da 1 a 3 afferma che dal punto di vista finanziario la norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta al miglioramento di procedure amministrative favorendo il processo di semplificazione.

Analogamente, la disposizione contenuta al comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente ai commi 5 e 6 la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo la RT la esplicitazione nella disposizione normativa di riferimento (articolo 184, comma 5-*bis* del Codice dell'ambiente), dell'inclusione fra i rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture stabilmente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, anche dei reflui navali ed oleosi di sentina, è volta a superare le intervenute interpretazioni di senso contrario da parte di alcuni enti (ARPA, Province, Comuni) che a vario titolo esercitano competenze in materia di trattamento dei rifiuti.

Ciò, oltre che a sterili diatribe interpretative fra differenti livelli di amministrazioni, purtroppo ha determinato, a partire dal secondo semestre del 2012, il progressivo blocco degli impianti di trattamento e smaltimento di tali tipologie di rifiuti, all'uopo in dotazione alla difesa, ed in particolare alla Marina militare, all'interno delle basi navali, con la connessa necessità di appaltare all'esterno gli specifici servizi. Le conseguenze finanziarie della citata situazione sono consistite in un incremento degli oneri per lo smaltimento di tali tipologie di rifiuti pari a circa 9 mln di euro per anno, solamente per le unità navali da guerra ed ausiliarie iscritte in quadro. L'intervento normativo produrrà, pertanto, l'immediato ripristino del funzionamento degli impianti con un risparmio immediato e netto della stessa misura.

Con riferimento, invece, alle attività di progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e di bonifica delle aree demaniali ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, per le quali il Ministero della difesa si può avvalere, mediante apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore, la RT indica quali risorse finanziarie da utilizzare allo scopo, quelle che, a legislazione vigente, sono già ordinariamente disponibili e allocate in bilancio sul Capitolo n. 7120, per le bonifiche relative ad aree di interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. La RT precisa che per le finalità di cui trattasi, per il corrente anno, a causa dei tagli operati con il decreto-legge n. 66 del 2014 (400 mln di euro per la Difesa), la somma dedicata a tali attività è stata ridotta a 15 mln di euro. Restano invariate le previsioni di 25 mln per il 2015. È altresì evidente, che ulteriori interventi di bonifica eventualmente necessari per la messa in sicurezza delle medesime, ovvero di altre aree di pertinenza della Difesa, dovranno essere inseriti e programmati nell'ambito del prossimo piano nazionale delle bonifiche, ai fini del relativo sostegno finanziario.

Relativamente al comma 7 la RT afferma che la disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

Analogamente non produce impatti sulla finanza pubblica la disposizione riferita al comma 8.

Infine, la RT, relativamente al comma 9, afferma che la disposizione aggiunge una ulteriore finalità ai fondi derivanti dalla dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, ma non incide sulla dotazione del fondo, lasciandola immutata e senza produrre impatti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 5 e alle attività di progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e di bonifica delle aree demaniali, per le quali il Ministero della difesa si può avvalere, mediante apposite convenzioni, di organismi strumentali dell'Amministrazione centrale che operano nel settore, al fine di valutare l'entità dell'onere in questione e la sufficienza delle risorse finanziarie da utilizzare allo scopo, individuate dalla RT sul capitolo n. 7120, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio. Tale specificazione appare indispensabile anche alla luce di quanto affermato dalla RT circa i tagli operati con il decreto-legge n. 66 del 2014 e la riduzione delle risorse dedicate a tali attività. La limitatezza delle risorse da utilizzare allo scopo si evince inoltre anche da quanto sottolineato dalla RT che evidenzia come eventuali ulteriori interventi di bonifica per la messa in sicurezza delle aree di pertinenza della Difesa, dovranno essere programmati nell'ambito del prossimo piano nazionale delle bonifiche, ai fini del relativo sostegno finanziario.

Inoltre, andrebbe chiarito se i compiti attribuiti dal comma 5 all'Istituto Superiore di Sanità, possano essere svolti nell'ambito delle risorse previste a

legislazione vigente o se anche per gli oneri derivanti da tale attività si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie allocate in bilancio sul capitolo n. 7120.

Infine, in termini generali, al fine di escludere eventuali oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurata la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea in materia di rifiuti e inquinamento.

Articolo 14

(Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania — Sentenza 4 marzo 2010 — C 27/2010)

Il comma 1 apporta due modifiche all'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente). In particolare, con riferimento alla emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti si estende la portata della norma di tutela anche alle situazioni di pericolo ancora allo stato potenziale. Si precisa, inoltre che l'ordinanza può disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo.

Il comma 2 prevede una semplificazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), con l'applicazione dell'interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

I commi da 4 a 7 introducono una disciplina della gestione dei rifiuti nella regione Campania al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2010 - Causa 297/08. A tale scopo con decreto ministeriale viene nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere. Il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera. La durata dell'incarico del commissario non può superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato. Al commissario non spetta alcun compenso, fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

Il comma 8 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, con la lettera a) si modifica l'articolo 166, comma 4-*bis* in tema di usi delle acque irrigue e di bonifica, estendendo la necessità del concerto del Ministero della salute, in sede di emanazione del decreto di definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica. La lettera b) introduce una limitazione al campo di applicazione di quanto previsto dagli articoli 256 e 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il materiale vegetale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori ai tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

La RT, relativamente al comma 1, afferma che la disposizione risolve problematiche interpretative sorte in merito alla corretta applicazione dell'articolo 191 del codice dell'ambiente, in ordine ai poteri contingibili ed urgenti che gli enti locali e territoriali possono spendere al cospetto di importanti situazioni di crisi in tema di rifiuti.

Per la RT l'introduzione, al comma 2, di misure urgenti di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 dispone l'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2014, della gestione da parte dei comuni delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Secondo la RT, i commi da 4 a 7 stabiliscono la disciplina di accelerazione per la realizzazione del termovalorizzatore della provincia di Salerno, senza comportare oneri per la finanza pubblica, dal momento che si riferiscono ad un'opera per la quale si è già conclusa la procedura di evidenza pubblica e le misure ivi previste si occupano di aspetti relativi al procedimento di realizzazione, senza modificare la portata dell'opera stessa.

Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle amministrazioni interessate. Agli oneri derivanti dall'avvalimento, si fa fronte con le risorse stanziare per la realizzazione dell'opera.

Infine, per la RT non comportano nuovi o maggiori oneri le proposte di modifiche al codice ambientale contenute al comma 8, in quanto si limitano ad estendere il concerto previsto per l'adozione del decreto di cui all'articolo 166, comma 4-bis del codice dell'ambiente anche al Ministero della salute e a prevedere una deroga all'applicazione dell'articolo 256-bis del medesimo codice nei casi di combustione in loco di sfalci, potature o ripuliture in loco.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio relativamente ai seguenti aspetti:

- al comma 1, in che modo la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. In particolare, andrebbe chiarito il soggetto cui spetta la titolarità dei citati oneri;
- al comma 2, le risorse finanziarie previste a legislazione vigente e le modalità con le quali si procede all'applicazione dell'interoperabilità e alla sostituzione dei dispositivi *token* USB del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e, comunque, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

- ai commi da 4 a 7, l'impiego da parte del commissario straordinario del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera, al fine di dimostrare il presumibile onere derivante da tale avvalimento e la presenza delle necessarie risorse a valere sulle somme stanziare per la realizzazione dell'opera, senza arrecare pregiudizio al completamento di quest'ultima.

Articolo 15

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170)

La norma modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenute nella parte seconda e nei relativi allegati del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente).

Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di "progetto"; le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS e il contenuto degli allegati del citato decreto legislativo.

Si stabilisce che possono proseguire l'attività gli impianti – già autorizzati e in esercizio, per i quali era stata ritenuta esclusa la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nella legislazione regionale di attuazione – fino all'adozione dell'atto definitivo di autorizzazione ambientale e comunque per 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nei casi in cui detti impianti debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale. La procedura di verifica di assoggettabilità si svolge ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

La RT afferma che la norma è stata introdotta al fine di consentire il superamento delle censure mosse dalla Commissione Europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170 in tema di valutazione di impatto ambientale. Per un verso, si adegua la definizione di "progetto" a quella definita a livello europeo, portando quindi l'ambito di applicazione della disciplina VIA a coincidere con il disposto europeo. Per altro verso, si stabiliscono le modalità di definizione delle soglie per la valutazione di assoggettabilità a VIA, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'ambiente, siano stabiliti i criteri e le soglie e che le Regioni potranno adeguare tali criteri e tali soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Le disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle volte all'introduzione di una disciplina transitoria, non determinano effetti finanziari negativi essendo dirette esclusivamente al chiarimento dell'ambito di applicazione della procedura di VIA.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI -- Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

I commi da 1 a 3 apportano una serie di modifiche alla legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio. In particolare, si consente la cattura degli uccelli ai fini di richiamo solo nei casi previsti dall'articolo 19-bis della medesima legge e cioè nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga. Si abroga il comma 4 dell'articolo 4, ove si dispone che la cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti a determinate specie, mentre gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. Si prevede che le regioni disciplinino la gestione del patrimonio di richiami vivi appartenenti a determinate specie.

Si introduce la limitazione a due cartucce per i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia.

Si precisa che il divieto di commercializzazione riguarda le specie ornitiche oggetto di tutela ai sensi della direttiva 2009/147/CE, anche se provenienti dall'estero.

I commi 4 e 5 contengono una serie di modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE (INSPIRE, acronimo di Infrastructure for Spatial Information in Europe) e finalizzata a consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati, contenuta nel decreto legislativo n. 32 del 2010, di recepimento della direttiva 2007/2/UE. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio e di rendicontazione.

La RT afferma che le modifiche introdotte ai commi 1, 2 e 3, necessarie per far fronte urgentemente ai rilievi mossi dalla Commissione europea, non determinano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto hanno natura di carattere giuridico-sistematico.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 consentono di superare due tipologie di rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-PILOT 4467/13/ENVI:

- 1) relativi a richieste di adeguamento del testo di natura prettamente formale, legate al *drafting* del provvedimento;
- 2) relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.

Secondo la RT, trattandosi di una diversa rimodulazione delle attività di informazione territoriale e monitoraggio ambientale che non consentono un dispendio di nuove risorse, bensì una differente finalizzazione di risorse già esistenti, la norma non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che le modifiche introdotte consentono di rimuovere i rilievi mossi dalla Commissione europea, andrebbe unicamente assicurato che la rimodulazione delle attività recate dalla norma saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e con una tempistica tale da non incidere in misura differente sugli attuali effetti scontati nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 17

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino – Procedura d'infrazione 2013/2290 – Modifiche alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, – Procedura d'infrazione 2007/4680)

Il comma 1, effettua una serie di modifiche al decreto legislativo n. 190 del 2010 concernente l'attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

In particolare, si integra l'articolo 6, comma 1, ove si prevede che il Ministero dell'ambiente, individui le procedure per assicurare la cooperazione con gli Stati membri che hanno in comune con l'Italia una regione marina affinché gli adempimenti per la valutazione dell'ambiente marino siano posti in essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione, al fine di precisare che nella valutazione dell'ambiente debbano essere tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontaliere.

Si modifica l'articolo 8, comma 3, lettera *b*), ove si richiede di inserire nella valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino un'analisi dei principali impatti e delle pressioni che influiscono sullo stato ambientale della regione, precisando che l'analisi deve comprendere anche gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni.

Si integra l'articolo 9, comma 3, riguardante la determinazione del buon stato ambientale per le acque marine da parte del Ministero dell'ambiente sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III, specificando il contenuto delle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III (caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia).

Si integra l'articolo 10, comma 2, ove si prevede una ricognizione da parte del Ministero dell'ambiente dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti, al fine di meglio precisare che tali traguardi tengano conto «degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri sulle acque marine».

Si modifica l'articolo 11, che prevede l'adozione di programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali che sono stati definiti, introducendo termini lessicali che prevedano espressamente l'obbligo di attuare i medesimi programmi.

Si modifica all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), ove si richiede che il Ministero dell'ambiente, nell'elaborazione di programmi finalizzati a conseguire un buon stato dell'ambiente marino, proceda ad una ricognizione dei programmi di misure ove si tenga conto anche delle misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali e delle norme sulla qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo, n. 116 del 2008.

Il comma 2 aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di piani di gestione relativi ai distretti idrografici. In particolare, è stabilito che qualora il rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e l'analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le

autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. A tal fine i piani di gestione prevedono una serie di misure di controllo e di limitazione all'inquinamento.

Il comma 3 interviene sull'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (A.3.7 «Aree protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali») nella parte in cui si prevede che, per le aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti per le acque a specifica destinazione, riguardanti il controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi, costituiscono fino al 22 dicembre 2013 parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Con la soppressione del termine del 22 dicembre 2013, nelle aree protette, i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi costituiscono parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, senza uno specifico limite temporale.

La RT afferma che le modifiche apportate dal comma 1 sono finalizzate a superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2008/56/CE. Nella citata comunicazione la Commissione, pur prendendo atto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti nell'ambito della procedura d'indagine EU-PILOT 3709/12/ENVI, non ha ritenuto i medesimi sufficienti a superare le eccezioni di un non corretto e incompleto recepimento della direttiva in questione.

La norma di cui al comma 2 è stata predisposta al fine di ottenere l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata nel 2007 dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Pertanto, la modifica all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è volta a dare formale recepimento all'articolo 11, paragrafo 3, lett. h), della direttiva 2000/60/CE.

La disposizione di cui al comma 3 consente la prosecuzione delle attività di monitoraggio di alcune specifiche tipologie di aree protette, al fine di rendere possibile la verifica del conseguimento, entro il 22 dicembre 2015, degli obiettivi definiti, in attuazione dell'articolo 4 della citata direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Conclusivamente la RT afferma che le disposizioni di cui al presente articolo non determinano effetti finanziari negativi essendo dirette esclusivamente alla semplificazione di procedure amministrative, al fine di definire la rapida definizione dei procedimenti.

Al riguardo, andrebbe assicurato che l'adozione e l'implementazione di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento, di cui al comma 2, siano effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Analogamente, andrebbe assicurato che non derivino oneri aggiuntivi dalla circostanza prevista al comma 3 che i programmi di monitoraggio esistenti ai fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi costituiscono parte integrante del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, non più fino al 22 dicembre 2013 ma senza uno specifico limite temporale.

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

Articolo 18
(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

L'articolo introduce un credito di imposta a sostegno degli investimenti privati.

In particolare, il comma 1 indica i beneficiari del credito d'imposta nei soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 (fabbricazione di macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione) della tabella ATECO³⁸, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015. Il credito d'imposta è pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il comma 2 precisa che il credito d'imposta si applica anche alle imprese operanti da meno di cinque anni che siano in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo. Anche questi soggetti hanno la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Il comma 3 pone un limite alla dimensione degli investimenti ammessi a beneficio disponendo che il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Il comma 4 disciplina le modalità di attribuzione del credito d'imposta stabilendo che esso va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (spese ed altri componenti negativi deducibili), del testo unico delle imposte sui redditi³⁹. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui all'articolo 1, comma 53 (limite annuale di importo per i crediti d'imposta), della legge n. 244 del 2007. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Il comma stabilisce inoltre che i fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere

³⁸ ATECO è la tabella che riporta i codici di classificazione delle attività economiche definiti dall'Istat in conformità con il sistema di classificazione internazionale. A partire dal 1° gennaio 2008 i codici ATECO devono essere indicati in ogni atto o dichiarazione indirizzata all'Agenzia delle entrate, come disposto dal provvedimento di adozione della tabella ATECO del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007. Per ulteriori informazioni, cfr. la pagina internet dell'Agenzia delle entrate dedicata al sistema di classificazione ATECO: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivit+ateco/>

³⁹ Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

successivamente trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio".

Il comma 5 pone dei limiti per i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modificazioni, le quali possono usufruire del credito d'imposta solo se in regola con gli obblighi e le prescrizioni di cui al citato decreto.

Il comma 6 contiene una norma antielusiva per la quale si dispone la revoca del credito d'imposta:

- a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1 (termine per l'accertamento, fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Il comma 7 dispone che in caso di indebita utilizzazione ai sensi del comma 6, il credito d'imposta è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Il comma 8 prevede che qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il comma 9 indica gli oneri derivanti dall'articolo in esame e le coperture finanziarie per farvi fronte. Gli oneri sono valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni per l'anno 2019. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

Il comma in esame, inoltre, richiamando l'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di monitorare gli oneri di cui al presente articolo e di provvedere, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica. Conseguentemente, il CIPE dovrà provvedere alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di compensazione.

La RT, dopo aver riassunto brevemente il contenuto della disposizione in esame, descrive la procedura usata per quantificare gli effetti finanziari da essa derivanti.

La RT osserva che l'agevolazione in esame è analoga a quella introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-*ter*) e, precedentemente, dalla legge 383 del 2001 (c.d. Tremonti-*bis*)⁴⁰. Assume

⁴⁰ L'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. Tremonti-*ter*) prevedeva l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, con riferimento agli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 30 giugno 2010. La c.d. Tremonti-*ter* riprende le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-*bis*) che a sua volta riprendeva quelle previste dalla legge n. 489 del 1994 (c.d. Tremonti). Anche l'agevolazione c.d. Tremonti-*bis*, in particolare, si applicava agli investimenti in eccesso rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato più elevato.

pertanto come punto di partenza per la quantificazione la valutazione degli effetti economici e fiscali prodotti dalle due misure sopra menzionate poiché anche in quel caso si consideravano agevolabili, mediante la concessione di un credito di imposta, gli investimenti eccedenti la media dell'ultimo quinquennio, ferma restando la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. La c.d. Tremonti-*ter* è stata applicata nei due semestri intercorsi tra il giugno 2009 e lo stesso mese del 2010. Dalle dichiarazioni Unico 2010 e 2011 il valore dei beni agevolati complessivi è risultato pari a 22,3 miliardi di euro. Questo importo è stato attualizzato dalla RT sulla base delle rilevazioni Istat, che mostrano una riduzione del 10,61 per cento nel periodo 2011-2013, arrivando ad un ammontare di investimenti agevolabili pari a circa 20 miliardi di euro annui.

Considerando che la norma ammette al beneficio gli investimenti eccedenti la media dei cinque anni precedenti, eventualmente escluso il più elevato, la RT individua tale ammontare sulla base delle dichiarazioni relative all'analoga agevolazione del 2001-2002, arrivando a considerare, tenuto conto della attuale contingenza economica e delle difficoltà di accesso al credito, i 2/3 degli investimenti complessivi quale quota degli investimenti agevolabili. L'ammontare di investimenti così ottenuto viene ulteriormente abbattuto di 1/3 per tener conto dei beni di valore unitario inferiore a 10.000 euro.

Con la procedura sopra delineata, la RT arriva a stimare 8,2 miliardi di euro di beni agevolabili per il periodo 2014-2015, ripartito equamente nei due semestri di applicazione.

Di seguito si evidenziano gli effetti di gettito complessivi della disposizione:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Credito di imposta 2014	0	0	-204	-204	-204	0	0
Credito di imposta 2015	0	0	-0	-204	-204	-205	0
TOTALE	0	0	-204	-408	-408	-204	0

La RT indica che la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, impiegata per la copertura degli oneri finanziari della norma in esame, reca sufficiente disponibilità.

Al riguardo, si premette che la procedura seguita per quantificare gli effetti finanziari della disposizione appare congrua se si presuppongono valide le informazioni riguardanti gli effetti prodotti dai precedenti analoghi strumenti di agevolazione (c.d. Tremonti-*bis* e Tremonti-*ter*). Tuttavia, proprio i dati utilizzati (valore degli investimenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del 2010 e 2011, e specificatamente le frazioni di abbattimento degli importi di 2/3 e 1/3) non sono riscontrabili in base alle informazioni contenute nella RT. Il Governo dovrebbe pertanto fornire ulteriori raggugli in merito.

Ciò premesso, occorre tener conto di quanto segue.

Innanzitutto, poiché la norma nulla dispone in ordine alla scelta in merito alle fonti di finanziamento degli investimenti da parte delle imprese, potrebbe verificarsi che la quota addizionale di investimenti indotta dall'agevolazione in esame possa essere finanziata mediante ricorso a indebitamento presso intermediari finanziari. In tal caso, gli interessi passivi generati dal finanziamento acceso dall'impresa costituirebbero una componente negativa del reddito da cui deriverebbero delle riduzioni di gettito delle imposte dirette. Il Governo, nella stima di minor gettito presentata dalla RT non ha tenuto conto di tale possibilità.

Analogamente, la RT non ha considerato il fatto che gli investimenti addizionali indotti dall'agevolazione in esame produrranno conseguentemente maggiori ammortamenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, con effetti di minor gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP.

Infine, si osserva che una maggiore flessibilità nella rateazione del credito d'imposta, e quindi nella modalità di utilizzo dello stesso, renderebbe probabilmente la misura più efficace consentendo alle imprese di modulare le decisioni di investimento in relazione alle previsioni riguardanti il reddito imponibile. Il meccanismo di rateazione previsto dalla norma, invece, potrebbe frenare la decisione di investimento nel caso in cui l'impresa non potesse utilizzare il credito d'imposta perché incapiente.

Per quanto concerne specificamente il comma 9, in premessa, va sottolineato che la componente nazionale relativa al quadro comunitario di sostegno per il periodo 2014/2020 non è ancora in gestione, essendo ancora in fase di finalizzazione la quota residua del periodo 2007/2013.

Ad ogni modo, la prima dotazione "aggiuntiva" destinata al finanziamento nazionale del QCS relativa al suddetto nuovo periodo di programmazione, è stata individuata dal comma 6 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014⁴¹. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di stabilità per il 2014 espone la seguente situazione sul triennio considerato:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed indebitamento netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
FSC programmazione 2014-2020	50	500	1.000	10	50	200

Alla luce delle riduzioni del Fondo previste dalla presente disposizione, cifrate in 204 mln di euro per il 2016, 408 mln di euro per gli anni 2017 e 2018 e

⁴¹ Il comma 6, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, stabilisce quanto segue: "la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

in 204 mln di euro per il 2019 e considerato che il successivo articolo 19 della presente disposizione prevede fra l'altro una ulteriore riduzione del predetto fondo di 27,3 mln di euro per il 2015, di 55 mln di euro per il 2016, di 85,3 mln di euro nel 2017 e di 112,3 mln di euro nel 2018, andrebbero fornite ulteriori elementi di dettaglio circa la disponibilità delle risorse presenti sul predetto fondo, atteso che la prima dotazione aggiuntiva effettuata con il comma 6, articolo 1, della legge n. 147 del 2013 registra, relativamente all'anno 2016, in termini di fabbisogno ed indebitamento effetti di maggiori spese in conto capitale di importo inferiori rispetto a quelli che la presente disposizione ascrive sui medesimi saldi per effetto delle riduzioni del Fondo per la coesione e lo sviluppo.

Ancora, andrebbe valutato se la riduzione del citato fondo non possa compromettere, almeno in parte, l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse corrispondentemente a quelle previste per i fondi strutturali comunitari.

Inoltre, al fine di assicurare la perfetta compensazione dell'onere derivante dall'attribuzione del credito d'imposta, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, occorre che le risorse del fondo per la coesione e lo sviluppo, utilizzate a copertura, abbiano un indice di spendibilità conforme a quello degli oneri da finanziare. Sul punto il Governo dovrebbe quindi chiarire se la dinamica di cassa della spesa da finanziare e di quella che si va a definanziare sia contraddistinta dal medesimo profilo. Sul punto si rammenta che per la spesa in conto capitale, in genere, si verifica un disallineamento tra gli effetti previsti sul saldo netto da finanziare e quelli ascritti al fabbisogno di cassa e all'indebitamento netto e ciò per effetto della circostanza che tale spesa presenta un coefficiente di spendibilità annua piuttosto basso a causa delle complesse procedure previste per il suo utilizzo. Tale condizione, invece, non si verifica per la spesa corrente che presenta di norma un indice di spendibilità tale da determinare una coincidenza di rappresentazione su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Articolo 19 ***(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)***

L'articolo modifica, per le sole società le cui azioni vengono ammesse a quotazione in mercati regolamentati di Stati membri dell'Unione Europea (UE) o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), la vigente disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) istituita dall'articolo 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201⁴². Le novelle contenute nel comma 1 concernono in particolare:

⁴² La deduzione dal reddito di impresa - Aiuto alla Crescita Economica (ACE) - si sostanzia in una deduzione dal reddito delle società di capitale, delle società di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio. L'obiettivo è quello del rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano mediante l'esclusione dalla base imponibile di un importo commisurato agli incrementi dei mezzi propri rispetto a quelli esistenti alla chiusura degli esercizi precedenti.

- a) il nuovo comma 2-*bis* che disciplina, a regime ma limitatamente al periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione nei citati mercati e per i due esercizi successivi, un incremento del 40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio sul quale si determina la deduzione dal reddito d'impresa, pari al rendimento nozionale del capitale proprio⁴³. Per i periodi di imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tener conto del suddetto incremento⁴⁴.
- b) l'aggiunta della possibilità per tutti i potenziali contribuenti beneficiari del regime ACE⁴⁵ di optare, per la parte in eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo⁴⁶.

Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea⁴⁷, mentre la disposizione di cui alla lettera b) decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Il comma 3 evidenzia che gli oneri derivanti dal regime agevolativo in esame sono pari a 27,3 mln di euro per il 2015, a 55 mln di euro per il 2016, a 85,3 mln di euro per il 2017, a 112,3 mln di euro per il 2018, a 140,7 mln di euro per il 2019, a 146,4 mln di euro per il 2020 e a 148,3 mln di euro a decorrere dal 2021.

La copertura dei suddetti oneri avviene:

- a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'importo di 27,3 mln di euro per il 2015, di 55 mln di euro per il 2016, di 85,3 mln di euro per il 2017 e 112,3 mln di euro per il 2018.
- b) mediante aumento a decorrere dal 1 gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota sull'accisa sul gasolio usato come carburante. L'aumento sarà disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 e dovrà garantire maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 mln di euro per il 2019, a 146,4 mln di euro per il 2020 e a 148,3 mln di euro a decorrere dal 2021.

La RT stima, in primo luogo, gli effetti finanziari derivanti dalla modifica di cui al citato **comma 1, lettera a)**; utilizza a tale scopo i dati presenti nel prospetto ACE del quadro RS dei modelli Unico 2013 società di capitali ed enti commerciali (dati provvisori) e Unico 2012 individuando gli incrementi di capitale intervenuti nel periodo di imposta 2012 e relativi alle società quotate. A

⁴³ Si rammenta che le aliquote in base alle quali si determina il rendimento nozionale sono, in via transitoria, così definite: per il primo triennio di applicazione (a partire dal 2011), l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.

⁴⁴ La relazione illustrativa specifica che tale incremento non produce effetti negli esercizi successivi in quanto si provvederà ad apposita sterilizzazione mediante ricalcolo della variazione in aumento del capitale proprio senza tenere conto dell'incentivo utilizzato, ai sensi della nuova disposizione.

⁴⁵ Quindi sia soggetti IRES che IRPEF.

⁴⁶ La relazione illustrativa, sul punto specifica che l'opzione è prevista con la dichiarazione UNICO 2015; per determinare la misura del credito d'imposta i soggetti IRES applicheranno l'aliquota del 27,5 per cento all'eccedenza che intendono riportare come credito d'imposta, mentre i soggetti IRPEF dovranno applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR.

⁴⁷ Al fine della verifica della compatibilità della misura con il mercato interno.

tali incrementi applica il moltiplicatore del 40 per cento così come previsto dalla nuova disposizione. Ipotizza quindi che le società che procederanno alla quotazione rappresentino, annualmente, il 10 per cento, in termini di variazione del patrimonio. Ipotizza inoltre, non avendo a disposizione i dati riferiti agli esercizi successivi, che le imprese che si quotano procederanno negli esercizi successivi ad aumenti di capitale pari al 50 per cento dell'incremento del primo anno. Applicando quindi il moltiplicatore del 40 per cento agli incrementi delle imprese quotate, risulta una perdita di gettito di circa 26,5 mln di euro per il primo anno, di circa 30 mln di euro per il secondo anno e di 31,5 mln di euro per il terzo anno; infine considerando la quota del 10 per cento relativa alle società che procederanno alla quotazione e la percentuale del 50 per cento riferita agli incrementi di patrimonio per i due anni successivi, stima gli effetti finanziari di competenza secondo la seguente tabella:

Competenza	2014	2015	2016	2017	2018
Quotande1	-2,6	-1,5	-1,6	0,0	0,0
Quotande2		-3,0	-1,6	-1,6	0,0
Quotande3			-3,1	-1,6	-1,6
Quotande4				-3,1	-1,6
Quotande5					-3,1
Totale	-2,6	-4,5	-6,3	-6,3	-6,3

in milioni di euro

In termini di cassa, con un acconto pari al 75 per cento, gli effetti finanziari sono i seguenti:

Cassa	2015	2016	2017	2018
IRES	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3

in milioni di euro

Per quanto attiene invece alla stima degli effetti finanziari di cui al **comma 1, lettera b)** concernenti la facoltà a regime di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta, compensabile in 5 anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio, stima gli effetti differenziandoli in ragione della diversa tipologia di soggetti beneficiari.

Per le società di capitali analizza le eccedenze ACE non dedotte dai contribuenti fuori dal consolidato fiscale in quanto ipotizza che quelli facenti

parte di un consolidato hanno la possibilità di cedere il loro credito nell'ambito del gruppo stesso. Inoltre per i contribuenti fuori consolidato, in via prudenziale, non considera il recupero di gettito IRES conseguente alle eccedenze trasformate in credito in quanto coloro che optano per la compensazione in termini di credito di imposta verosimilmente presenteranno una limitata aspettativa di bilanciare l'eccedenza nel reddito imponibile degli anni successivi. Dai dati di UNICO 2013 risultano circa 547 mln di euro di eccedenze che con aliquota IRES del 27,5 per cento generano un credito di imposta massimo di circa 150 mln di euro⁴⁸; poiché tale credito è utilizzabile nell'ambito del debito IRAP è stata verificata la capienza di un quinto di tale credito nell'IRAP dell'anno stimando quindi un credito per il 2014 di circa 60 mln di euro che ripartito in 5 anni genera una perdita di gettito per circa 12 mln di euro annui⁴⁹. Per il successivo anno 2015 riproponendo il medesimo procedimento stima eccedenze per circa 628 mln di euro dalle quali, applicando l'aliquota IRES del 27,5 per cento, si ottiene un credito massimo di circa 173 mln di euro a cui fa riscontro una capienza IRAP complessivamente pari a 68,4 mln di euro da ripartire in 5 anni, con una conseguente compensabilità in termini di IRAP di circa 13,7 mln di euro annui⁵⁰. La medesima procedura è seguita anche per il 2016 ottenendo, da eccedenze complessive di circa 670 mln di euro un credito compensabile in termini di IRAP per un valore di circa 14,6⁵¹ mln di euro di minor gettito per ciascuno dei 5 anni.

Per le società di persone e le persone fisiche stima le eccedenze ACE risultanti dai dati di UNICO 2012, in circa 345 mln di euro; ad essi applica la progressività per scaglioni. Si ottiene così un credito massimo per circa 95 mln di euro, che, confrontato con i limiti di capienza del debito IRAP – dal quale risulta un credito complessivo compensabile nel 2014 pari a circa 53 milioni di euro suddivisibile 5 anni – genera una perdita di gettito 10,8 mln di euro annui⁵². La medesima procedura è seguita per la stima del minor gettito per l'anno 2015 calcolato su eccedenze di 413 mln di euro, capienza complessiva IRAP per 62,5 mln di euro che si traducono in una perdita di gettito, per ciascuno dei 5 anni, di circa 12,8 mln di euro⁵³. Infine per l'anno 2016, con eccedenze IRPEF di circa 450 mln di euro ed una capienza IRAP complessiva di circa 67,5 mln di euro, la perdita di gettito a titolo di IRAP è pari a circa 13,8 mln di euro⁵⁴ per ciascuno dei 5 anni.

⁴⁸ 547 mln * 27,5% = 150 mln di euro.

⁴⁹ 60 mln / 5 anni = 12 mln di euro.

⁵⁰ 68,4 mln / 5 anni = 13,7 mln di euro.

⁵¹ 72,9 mln / 5 anni = 14,6 mln di euro.

⁵² 53 mln / 5 anni = 10,8 mln di euro.

⁵³ 62,5 mln / 5 anni = 12,8 mln di euro.

⁵⁴ 67,5 mln / 5 anni = 13,8 mln di euro.

In termini di cassa, nell'ipotesi di spendibilità del credito dall'anno di imposta successivo a quello rispetto al quale è maturato si ottiene il seguente andamento⁵⁵:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Credito di imposta	-22,7	-49,2	-77,6	-106,0	-134,4	-140,1	-142,0

Gli effetti finanziari complessivi di gettito sono riassunti nella sottostante tabella:

(milioni di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRES	-4,6	-5,8	-7,7	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Credito di imposta	-22,7	-49,2	-77,6	-106,0	-134,4	-140,1	-142,0
Totale	-27,3	-55,0	-85,3	-112,3	-140,7	-146,4	-148,3

Conclude riepilogando le modalità di copertura così come sono state descritte nelle lettere *a)* e *b)* del citato comma 3 dell'articolo in esame e relative rispettivamente all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per gli anni dal 2015 al 2018, ed alle maggiori risorse rivenienti dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché dell'accisa sul gasolio usato come carburante, per gli anni a decorrere dal 2019.

Il prospetto riepilogativo evidenzia il minor gettito per IRES per effetto del riconoscimento della maggiorazione del 40 per cento di cui al comma 1 lettera *a)* mentre espone i maggiori oneri in conto capitale con riferimento al riconoscimento del credito di imposta di cui al comma 1, lettera *b)*.

Al riguardo si osserva che la RT non è agevolmente verificabile in quanto le numerose ipotesi poste a base della quantificazione non sono riscontrabili in assenza di ulteriori elementi e dati informativi. In particolare, per quanto concerne le disposizioni contenute nella lettera *a)* del comma 1, si evidenzia che la stima è tutta incentrata su ipotesi non riscontrabili al momento, così come per la percentuale di imprese che procederanno alla quotazione (indicata nel 10 per cento) nonché per la quota (che si assume pari al 50 per cento) degli incrementi di capitale negli esercizi successivi al primo. Non è inoltre palesato l'ammontare ipotizzato degli incrementi di capitale delle imprese quotate, né l'aliquota utilizzata per stimare il minor gettito. Sul punto si rammenta che la RT annessa al provvedimento di introduzione dell'ACE (il citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) fondava la stima utilizzando non solo l'aliquota ordinaria IRES del

⁵⁵ I dati sono generati dalla somma dei crediti di imposta per ciascuno degli anni considerati, con effetto di accumulo per 5 anni; quindi a titolo di esempio per l'anno 2015 il dato è fornito dalla somma: 12 + 10,8 = 22,7, per l'anno 2016 il dato è fornito dalla somma: 22,7 + 13,7 + 12,8 = 49,2 e così via per gli anni a seguire.

27,5 per cento ma anche quella dell'addizionale sull'energia, per le aziende ad essa soggette, pari al 10,5 per cento. Nel merito si osserva che poiché la RT in esame nulla dice con riferimento alle aliquote utilizzate, non possono escludersi possibili sottostime del minor gettito atteso in assenza di ulteriori elementi informativi. Inoltre, per gli anni successivi al terzo e diversamente dal primo triennio, la RT sembra stimare incrementi di capitale agevolabili in misura fissa e costante. Anche in tal caso sarebbero opportuni approfondimenti al fine di escludere sottostime del minor gettito atteso.

Rispetto alla quantificazione associata al comma 1, lettera *b*), si chiede di conoscere il procedimento seguito dal Governo, in particolare nella parte in cui ha consentito di considerare verificata la capienza del credito rispetto all'ammontare di IRAP dei soggetti beneficiari (società di capitali e di persone, persone fisiche). Infatti la RT espone una serie di dati senza dar conto della metodologia di calcolo⁵⁶ né dell'aliquota utilizzata. Considerato poi che i dati utilizzati per il calcolo delle eccedenze sono tratti dai dati provvisori di UNICO 2013, ne deriva che non parrebbe essersi tenuto conto dei riflessi finanziari derivanti dalla nuova disposizione recata dal comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame che, si rammenta, implica la maggiorazione del 40 per cento sulla variazione di capitale proprio. Sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari anche se si comprende, per contro, che il limite alla compensazione delle eccedenze derivanti dall'applicazione dell'ACE sono date dall'effettivo limite di debito IRAP spendibile.

In ordine alla copertura disposta sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 si fa rinvio al commento dell'articolo 18, comma 9, del presente decreto.

Quanto alla forma di copertura legata all'incremento delle aliquote di accisa sui carburanti si sottolinea che la stessa riguarderà gli anni a decorrere dal 2019. Pur nella consapevolezza che la domanda di carburante si presenta nel tempo con una evidente componente di rigidità, il notevole arco temporale (5 anni) che intercorre tra la stima del minor gettito ed il momento di operatività della copertura, avrebbe dovuto indurre all'adozione di qualche cautela in ottica prudenziale nell'operare una stima che parrebbe invece fondarsi su vere e proprie certezze circa l'andamento del consumo dei carburanti fra cinque anni. La stima infatti non sembra affatto considerare che la presenza sul mercato di autovetture con alimentazione alternativa a quella tradizionale – si pensi alle macchine a metano, GPL, o elettriche – potrebbe incrementarsi nell'arco dei 5 anni considerati e diventare competitiva. Non parrebbero poi valutati alcuni effetti finanziari indotti correlati all'aumento delle accise per quegli operatori economici (quali ad esempio autotrasportatori e tassisti) per i quali il carburante rappresenta

⁵⁶ In particolare ci si domanda se è stato utilizzato il procedimento di micro simulazione o altro procedimento.

una componente di costo, peraltro tra le più rilevanti per l'esercizio della propria attività. Per essi, l'aumento dell'accisa si tradurrà non solo in una maggiore spesa deducibile rilevante per la determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in quanto componente negativa di reddito, ma anche nella possibilità di usufruire di un maggior credito di imposta sulle accise e sull'IVA pagata a tale titolo; il tutto con conseguenze in ordine al gettito atteso. In ottica prudenziale sarebbe quindi necessario tenere conto anche di tali effetti finanziari.

In considerazione di quanto precede, sarebbe opportuna una clausola di salvaguardia⁵⁷ che, all'esito del previsto monitoraggio, permetta di far fronte con tempestività ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni garantendo in tal modo la piena compensazione degli effetti finanziari su tutti i saldi di finanza pubblica.

Articolo 20

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili)

Il comma 1 reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie.

In particolare la lettera a) definisce le piccole e medie imprese con azioni quotate («PMI»), destinatarie di un regime agevolato, sulla base dei seguenti parametri dimensionali (in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni):

- un fatturato fino a 300 milioni di euro;
- ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro.

Le lettere b) e c) recano disposizioni di coordinamento con le modifiche apportate dall'articolo in esame.

Le lettere da d) ad m) recano una serie di modifiche all'articolo 106 del TUF, dedicato all'offerta pubblica di acquisto totalitaria: in particolare, al fine di incentivare la quotazione delle piccole e medie imprese, si prevede per le PMI la possibilità di modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) obbligatorie (tale soglia è in generale del 30 per cento e potrà oscillare per le PMI fra il 20 e il 40 per cento).

Mentre le lettere n) ed o) del comma 1 modificano l'articolo 109 del TUF a fini di coordinamento con le modifiche apportate dalla successiva lettera aa) (a cui si fa rinvio), la lettera p) novella gli articoli 113-ter e 114 e 114 del TUF (recanti, rispettivamente, disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate e comunicazioni al pubblico), al fine di ridurre gli oneri per le società quotate connessi all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sulla stampa quotidiana.

Viene pertanto soppressa la previsione ivi contenuta della necessità di pubblicazione delle informazioni tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.

Le lettere q), r) ed s) del comma 1 dell'articolo in esame apportano modifiche all'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

In particolare, mentre le modifiche recate dalle lettere q) ed s) hanno essenzialmente fini di coordinamento con le modifiche apportate dall'articolo, la lettera r) interviene sul comma 2 dell'articolo 120, che prevede per coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente

⁵⁷ Così come peraltro fatto per il precedente articolo 18 del provvedimento in esame.

l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob.

Per effetto della modifica apportata la soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata viene elevata dal 2 per cento al 5 per cento qualora l'emittente sia una PMI (lettere t) ed u)).

La lettera v) modifica l'articolo 122 del TUF, mentre la lettera z) interviene sull'articolo 125-*bis* del TUF.

La nuova formulazione del comma 122, dedicato ai patti parasociali, prevede in particolare che i patti aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano devono essere, oltre che comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sul sito *internet* della società con azioni quotate (anziché sulla stampa quotidiana) e comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate.

Quanto all'articolo 125-*bis* del TUF, dedicato alla convocazione dell'assemblea, viene soppressa la previsione concernente la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani dell'avviso di convocazione.

La lettera aa) inserisce l'articolo 127-*quinquies* (Maggiorazione del voto), suddiviso nei commi che seguono:

Il comma 1 prevede la possibilità che gli statuti attribuiscono un voto maggiorato per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi. La relativa disciplina è stabilita dalla Consob con proprio regolamento (comma 2).

Il comma 3 disciplina gli effetti sul voto maggiorato della cessione d'azienda, della successione *mortis causa*, della fusione, della scissione e dell'aumento di capitale.

Il comma 4 si sofferma più dettagliatamente sul caso della fusione o scissione.

Il comma 5 esclude che le azioni dotate di maggiorazione del voto costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

Il comma 6 esclude che la deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto attribuisca il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

Il comma 7 attiene alle modalità di calcolo del tempo valido per la maturazione del periodo di possesso continuativo ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato.

Il comma 8 prevede che la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.

La lettera bb) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sopprimendo il comma 1 dell'articolo 134 del TUF, dedicato agli aumenti di capitale. Tale disposizione prevede in particolare che, per le società con azioni quotate, il termine previsto dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile per l'esercizio del diritto di opzione sia ridotto alla metà.

Il comma 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in materia di principi contabili internazionali, dirette, da un lato, a semplificare l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle c.d. società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 in esame modifica dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, con il quale sono recate disposizioni per l'applicazione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci annuali o consolidati.

La lettera b) del comma 2 in esame inserisce nel decreto legislativo n. 38 del 2005 gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* dedicati al ruolo e alle funzioni e al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

In particolare, l'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 38 individua ruolo e funzioni dell'OIC che pertanto, coordinandosi con le autorità nazionali competenti in materia contabile:

- emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile;

- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

Il nuovo articolo 9-ter disciplina invece il finanziamento dell'OIC ricalcando quanto già previsto dai commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che vengono pertanto abrogati dalla lettera c) del comma 2 in esame.

Si prevede pertanto che al finanziamento dell'OIC concorrano le imprese attraverso contributi derivanti da una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio e che il collegio dei fondatori dell'OIC stabilisca annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'Organismo nonché le quote di finanziamento da destinare allo IASB e all'EFRAG. Infine, si stabilisce che con decreto interministeriale venga definita la misura della succitata maggiorazione dei diritti di segreteria camerali sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC, nonché la modalità di corresponsione di tali somme all'Organismo.

Il comma 3 dell'articolo 20 novella l'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile, con il quale vengono disciplinati i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso, eliminando il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e stabilendo contestualmente che gli statuti possano prevedere una diversa modalità di determinazione del valore di liquidazione purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in applicazione del criterio della media aritmetica.

I commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) ed all'articolo 2500-ter (Trasformazione di società di persone) del codice civile, al fine di prevedere, anche in tali fattispecie, la possibilità di applicare la procedura semplificata prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima, qualora sussistano i presupposti ivi indicati.

Il comma 6 dell'articolo in esame novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione, prevedendo che l'offerta di opzione possa essere pubblicizzata con apposito avviso anche nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) ovvero, in alternativa, presso la sede sociale. Inoltre riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni.

Con tale modifica viene pertanto equiparata la disciplina prevista per le società non quotate a quella già vigente per le società quotate.

Il comma 7 modifica l'articolo 2327 del codice civile, al fine di ridurre il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro.

Il comma 8 dell'articolo in esame novella, infine, l'articolo 2477 del codice civile, dedicato al sindaco e alla revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata.

In particolare ne viene abrogato il secondo comma, che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

La RT afferma che le disposizioni introdotte hanno natura ordinamentale, senza effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 21 ***(Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)***

Il comma 1 dell'articolo in esame, novellando il comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, estende il regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sulle rendite finanziarie⁵⁸ – in luogo della ritenuta alla fonte – ricomprendendovi anche gli interessi

⁵⁸ Pari al 12,5 per cento, in base all'articolo 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996.

ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non negoziati, nel caso in cui siano detenuti da uno o più investitori qualificati⁵⁹.

Il comma 2, novellando il comma 9-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stabilisce che non si applica la ritenuta di cui all'articolo 26⁶⁰, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973⁶¹ sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, se percepiti da organismi di investimento collettivo di risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati; il medesimo trattamento fiscale viene esteso agli interessi ed altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli simili o cambiali finanziarie.

La RT riassume il contenuto del comma 1 evidenziando che viene esteso il regime dell'imposta sostitutiva anche agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili e cambiali finanziarie non quotate e detenute da investitori qualificati; si chiarisce poi che il comma 2 estende analogo beneficio fiscale anche ai titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, per eliminare la previgente disparità di trattamento.

La RT afferma quindi che le disposizioni comportano effetti di entità trascurabile, in relazione al numero limitato di fattispecie interessate.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che la RT non fornisce alcun elemento a sostegno dell'affermata esiguità del numero di fattispecie interessate dall'estensione dell'agevolazione fiscale in oggetto; si sottolinea in ogni caso che, anche in relazione a previsioni di variazioni di gettito ritenute non significative, è necessario⁶² che il Governo elabori una stima, fornendo le ipotesi e i dati utilizzati, al fine di consentire una adeguata verifica in sede parlamentare.

Si ricorda che la RT prodotta a corredo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che innalza al 26 per cento, a far data dal 1° luglio 2014, l'aliquota d'imposta sui redditi di natura finanziaria, quantificava il maggior gettito atteso anche con riferimento a soggetti e fattispecie che ora vengono in parte ricondotte ad una tassazione mediante imposta sostitutiva. È dunque opportuno che tali stime siano riviste alla luce delle nuove disposizioni, provvedendo alla quantificazione del minor gettito netto derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5 per cento in luogo di quella del 26 per cento.

In particolare, si evidenzia che l'agevolazione introdotta appare suscettibile di determinare un effetto incentivante dell'utilizzazione dei prodotti finanziari interessati dall'agevolazione stessa, con conseguenze in ordine all'andamento ed entità del minore gettito atteso.

⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

⁶⁰ Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

⁶¹ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

⁶² Ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Si rammenta che la relazione introduttiva afferma che la norma di cui al comma 1, per consentire ulteriori canali di provvista a favore delle imprese italiane, mira a rimuovere le incongruenze normative che penalizzano le operazioni di *private placement*⁶³, molto diffuse sui mercati internazionali; si ritiene quindi opportuno che, per motivi prudenziali, il Governo non si limiti ad un approccio di tipo statico, provvedendo invece all'elaborazione di una previsione anche di medio periodo, per tenere in debito conto l'andamento dell'eventuale minor gettito che si potrebbe determinare nel corso del tempo.

Articolo 22 **(Misure a favore del credito alle imprese)**

Commi 1 e 2 **(Regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi e regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine)**

Il comma 1, con l'aggiunta del comma 5-*bis* dell'articolo 26⁶⁴ del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600⁶⁵, dispone che la ritenuta di cui al comma 5 stesso non si applica agli interessi e agli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria.

Il comma 2 apporta due modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601⁶⁶: in base alla lettera *a*), viene modificato il primo comma dell'articolo 15⁶⁷, che disciplina le esenzioni dall'imposta di registro e di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, per le quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Per effetto della modifica si prevede che rientrino nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, anche le successive cessioni dei relativi contratti o crediti nonché i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi. A norma della lettera *b*), attraverso l'inserimento di un nuovo comma dopo l'articolo 17, sono individuate altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione: le operazioni di finanziamento con durata contrattuale superiore a diciotto mesi poste in essere dalle società di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea, nonché da organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti nei paesi c.d. *white list*.

La RT riassume il contenuto delle norme in esame, evidenziando che il comma 1 estende la platea dei soggetti ai quali è riconosciuta l'esenzione da ritenuta alla fonte, attualmente riservata ai soli residenti in Italia, mentre il

⁶³ Tale espressione si riferisce al complesso di operazioni attraverso le quali soggetti sia privati che pubblici offrono strumenti finanziari di nuova emissione da collocare presso un numero limitato di destinatari internazionali.

⁶⁴ Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale.

⁶⁵ Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

⁶⁶ Disciplina delle agevolazioni tributarie.

⁶⁷ Operazioni di credito a medio e lungo termine.

comma 2 è finalizzato ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine. La RT specifica che la lettera *a*) stabilisce che anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, così come le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi ricadono nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, che verrà applicata anche in luogo dell'imposta sulle transazioni finanziarie. La RT esplicita infine che la lettera *b*) determina l'ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime in parola, con l'intento di agevolare fiscalmente anche soggetti non residenti, anche non bancari, quali imprese di assicurazioni, OICR e società di cartolarizzazione, che possono raccogliere la provvista sul mercato dei capitale attraverso l'emissione di strumenti finanziari.

Con riferimento agli effetti finanziari associabili alle disposizioni introdotte, la RT afferma che essi sono di entità trascurabile, in considerazione del numero limitato di fattispecie interessate.

Al riguardo, si riscontra che, analogamente a quanto rilevato nel precedente articolo 21 a cui si fa rinvio, la RT non provvede a suffragare l'assunto in base al quale le fattispecie interessate rappresenterebbero un numero limitato, assunto dal quale discende la conclusione della RT sulla trascurabile entità degli effetti finanziari connessi ai benefici introdotti. In particolare, si rileva che le estensioni dell'agevolazione fiscale introdotta risultano molto articolate, come peraltro viene riportato nella parte descrittiva della RT medesima. L'estensione riguarda infatti sia la platea dei beneficiari che l'ambito oggettivo di applicabilità, ed è riferita ad una esenzione e ad un regime di imposta sostitutiva delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine, nonché sulle transazioni.

Si ritiene che ognuna delle singole fattispecie sarebbe meritevole di una specifica quantificazione dei possibili effetti di minor gettito determinati, non solo con riferimento ad una analisi statica, ma anche tenendo conto di effetti incentivanti indotti dalla disposizione stessa.

Si rileva, a titolo di esempio, che laddove il comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che per i percipienti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta del 12,5 per cento non è a titolo di acconto ma a titolo di imposta, il nuovo comma *5-bis* introdotto dal comma 1 dell'articolo in esame solleva da tale ritenuta una serie di soggetti stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea.

Analogamente, con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'opzione a favore del regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine (in luogo della corresponsione delle singole imposte e tasse altrimenti dovute, come l'imposta di registro e di bollo, le imposte

ipotecarie e catastali, le tasse governative ecc.) si evidenzia che sarebbe opportuna una specifica quantificazione degli oneri riferita alle successive eventuali cessioni di contratti o crediti operate nel tempo. Si sottolinea in proposito che la stessa relazione illustrativa⁶⁸ menziona il fatto che l'imposta sostitutiva diventa comprensiva anche dell'imposta sulle transazioni finanziarie "altrimenti applicabile alle obbligazioni convertibili".

Si evidenzia quindi, considerato il verosimile incremento dell'utilizzazione dei prodotti finanziari interessati dalle agevolazioni, la necessità di acquisire una quantificazione del prevedibile impatto finanziario derivante dalle disposizioni in esame, unitamente a dati, valori ed ipotesi utilizzati per la stima stessa, ai fini della successiva verifica.

Il comma 3 sottrae determinate attività delle imprese di assicurazione all'obbligo, previsto dal combinato disposto dell'articolo 106 e 114 comma 1 del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), di sottoporsi all'autorizzazione in caso di esercizio "nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" (con conseguente obbligo di iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia). Si prevede, infatti, che non configura l'esercizio in questione "l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie" effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea⁶⁹, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.

Il comma 4 dispone che l'impresa assicurativa possa coprire le riserve tecniche anche con i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
- b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione fino alla scadenza dell'operazione;
- c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
- d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione.

Il comma 5 introduce la possibilità anche per le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni analoghe a quanto previsto per le compagnie di assicurazione. Pertanto nel decreto legislativo n. 58 del 1998 sono innovate le competenze degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i quali partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia stessa.

Il comma 6, con la stessa finalità, modificando la legge n. 130 del 1999, prevede anzitutto (lettera *a*) che le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono concedere finanziamenti (sempre nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese), nel rispetto di una serie di condizioni e inoltre (lettera *b*)) chiarisce che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei

⁶⁸ Cfr. A.S. 1541, pag. 37.

⁶⁹ Una microimpresa è ivi definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro).

confronti dei debitori ceduti, qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione.

La lettera *c)* stabilisce che i conti correnti - utilizzati nel contesto di una operazione di cartolarizzazione - non sono assoggettabili ad azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli della specifica operazione; l'eventuale apertura di una procedura concorsuale nei confronti del depositario non comporta, poi, la sospensione dei pagamenti a valere sulle somme accreditate sui conti aperti presso lo stesso depositario, anche in relazione a somme che vengano depositate su tali conti nel corso della procedura.

La lettera *d)* *esclude che* i conti correnti - utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un'operazione di cartolarizzazione - siano assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. Inoltre viene stabilito che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili - per essere trasferite alla società di cartolarizzazione - anche nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura.

La lettera *e)* mira ad ampliare l'ambito di applicazione della norma, consentendo alle imprese di assicurazione l'utilizzo di qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche.

La lettera *f)* attribuisce alle società disciplinate dalla legge n. 130 del 1999 la possibilità di concedere credito anche sotto forma di finanziamento. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti.

Infine prevede che i titoli emessi a fronte delle operazioni realizzate tramite la concessione di un finanziamento possono essere acquistati solo da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

Il comma 7 abroga la norma di interpretazione autentica dell'art. 111 l. fall., in cui erano considerati prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo con riserva, ma solo a condizione: che la proposta, il piano e la documentazione richiesta fossero presentati entro il termine eventualmente prorogato dal giudice; che la procedura di concordato preventiva seguisse senza soluzione di continuità la presentazione della domanda di ammissione al concordato con riserva.

La RT afferma che i commi da 3 a 6 apportano modifiche ordinamentali, senza effetti per la finanza pubblica, al testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, al codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209 del 2005, al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, alle disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130 del 1999. Quanto al comma 7, dopo aver illustrato la norma, la RT ricorda che alla norma soppressa non erano stati ascritti effetti per la finanza pubblica, con ciò implicitamente affermando che il comma in esame non ne determina.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione)

Il comma 1 dispone che al fine di pervenire a una più equa distribuzione degli oneri tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

Il comma 2 destina alla medesima finalità i minori oneri tariffari conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, che aveva ridotto gli incentivi alle energie rinnovabili.

Il comma 3 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le agevolazioni in materia di oneri generali di sistema.

La RT ricorda che le misure di cui agli articoli da 24 a 30 comportano una redistribuzione più equa degli oneri tariffari attraverso una riduzione della componente A3 e di altre componenti della tariffa elettrica che andrà a beneficio dei costi per le forniture dell'energia, dalle imprese connesse a media tensione e per quelle connesse a bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW. Al comma 2 è previsto l'impiego, per le medesime finalità e a favore dei medesimi beneficiari, del risparmio sulle tariffe derivante dallo "spalma incentivi volontario" di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, stimato in 200 milioni di euro. Dalla disposizione non derivano effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni. Si rinvia sul punto alle spiegazioni fornite in relazione all'articolo 26.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo)

Il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali nucleari dismesse, e degli oneri per le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Il comma 2 dispone che per le reti interne (private) di utenza, per i sistemi efficienti di utenza e per quelli ad essi equiparati, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle

parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.

Il comma 3 dispone che analogo prelievo in termini di corrispettivi si applica altresì ai sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014.

Il comma prevede l'aggiornamento con decreto ministeriale delle quote di cui al comma 3 al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il comma 5 demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico l'adozione dei provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.

Il comma 6 prevede che in via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

Il comma 7 fa salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'articolo 33 della legge n. 99 del 2009 e dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008, per le parti compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

La RT ricorda che l'attuale assetto prevede che i consumatori connessi ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo - le reti private di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) - sono completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la parte di energia autoprodotta o per le forniture gestite nell'ambito di questi sistemi.

Con la disposizione in esame si prevede che anche tali consumatori contribuiscano agli oneri generali di sistema, limitando il regime di esenzione di cui godono a una parte dell'energia consumata e non prelevata dalla rete ovvero a quella quota di energia consumata proveniente da autoproduzione. Più precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. La medesima percentuale si applica ai sistemi entrati in esercizio successivamente a tale data.

In ogni caso, è previsto che il Ministro dello sviluppo economico, a decorrere dal 1 gennaio 2016, può aggiornare, con proprio decreto, la quota prevista per i sistemi entrati in vigore dopo il 31 dicembre 2014, tenendo conto dell'esigenza di non ridurre la base dei consumi cui si applicano gli oneri.

E' prevista, infine, una disciplina transitoria per l'anno 2015 al fine di consentire l'applicazione della norma anche alle reti e ai sistemi per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete. In tali casi l'Autorità può definire un sistema di maggiorazione delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema in modo da ottenere un

effetto stimato equivalente a quello previsto dall'applicazione delle suindicate percentuali.

Dalla misura si attende un effetto redistributivo di circa 70 milioni di euro in termini di riduzione tariffarie, da destinare a beneficio delle categorie di imprese indicate all'articolo 23.

La RT conclude affermando che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi in effetti di una mera redistribuzione fra soggetti privati dei corrispettivi tariffari per la copertura degli oneri generali di sistema.

Articolo 25 ***(Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.)***

Il comma 1 dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso.

Il comma 2 prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le attività di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività. La proposta include le modalità di pagamento delle tariffe.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale l'approvazione della proposta tariffaria di cui al comma 2.

Il comma 4 stabilisce che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alle compensazioni ove necessario.

La RT afferma che l'articolo in sintesi ribalta il costo dei servizi forniti dal GSE, finora a carico della componente A3 della bolletta, sui destinatari del servizio stesso. Tale scelta non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 26 ***(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)***

Il comma 1 prevede l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 secondo le modalità previste dal presente articolo, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili.

Il comma 2 dispone che a decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in

misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il comma 3 rimodula, secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW. La relativa erogazione avviene poi nell'arco di un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti.

Il comma 4 prevede che per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

Il comma 5 consente al beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 l'accesso a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003 (si tratta dei fondi raccolti tramite libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi postali, e di quelli provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato). L'esposizione di CDP è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge n. 147 del 2013, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto ministeriale, con il quale vengono appunto determinate (per l'attività della gestione separata della CDP) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale.

Il comma 6 impone alle regioni e agli enti locali di adeguare, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi dei commi 3 e 4 la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

Il comma 7 esclude l'applicazione dei commi da 3 a 6 ai casi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una riduzione di una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione. L'opzione deve essere esercitata e comunicata al GSE S.p.A. entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

La RT chiarisce che l'articolo introduce nuove modalità di erogazione degli incentivi a carico delle tariffe elettriche riconosciute all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

In particolare, ridefinisce le modalità con cui il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. provvede all'erogazione degli incentivi prevedendo la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio, riconosciuto entro il 30 giugno dell'anno successivo, in relazione alla produzione effettiva. Tale modalità intende evitare che l'erogazione degli incentivi sia basata esclusivamente sulla produzione presunta, come avvenuto sinora, evitando costose e complesse procedure di recupero ed erogazioni non giustificate da una effettiva produzione di energia rinnovabile.

Il comma 3 prevede, per i soli impianti di potenza maggiore di 200 kW, una rimodulazione degli incentivi, che vengono spalmati su un periodo di 24 anni, rispetto all'attuale durata ventennale, con conseguente riduzione delle tariffe

incentivanti spettanti e della componente A3 della tariffa elettrica su cui sono caricati tali costi. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte degli imprenditori fotovoltaici è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario di provvista dedicata e di garanzia concessa, cumulativamente o alternativamente, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Alla disposizione non si ascrivono effetti sulla finanza pubblica, considerato anche che i finanziamenti verranno concessi dalle banche a condizioni di mercato e costituiscono transazioni tra privati.

In alternativa all'allungamento del periodo di corresponsione dell'incentivo il produttore può optare per una riduzione volontaria dello stesso per una quota pari all'8 per cento dell'entità residua dell'incentivo di spettanza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con conseguente riduzione della componente A3 destinata a reperire la provvista per l'erogazione dell'incentivo, mantenendo però la durata di incentivazione a 20 anni.

Il meccanismo previsto non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma, anzi, un effetto positivo sulle tariffe elettriche dovuto alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, stimato tra 320 e 750 milioni di euro (a seconda dell'opzione di riduzione dell'8 per cento o di quella di allungamento del periodo con riduzione dell'incentivo).

Al riguardo, si rivela che la previsione di finanziamenti assistiti dalla garanzia della CDP o dello Stato stesso (per quelli erogati dalla stessa CDP) potrebbe presentare profili problematici. Infatti, da un lato il comma 47 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), richiamato dal comma 5 dell'articolo in esame, pur disponendo che "la garanzia dello Stato (verso CDP) [...] deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato", prevede tuttavia la rinuncia all'eventuale azione di regresso verso CDP (in caso di escussione della garanzia), dall'altro andrebbe valutato se l'intervento della CDP si configuri in maniera coerente rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari. Il carattere oneroso della eventuale garanzia statale implica comunque che le imprese dovranno corrispondere allo Stato un adeguato corrispettivo. Si segnala tuttavia che non risulta emanato il decreto ministeriale attuativo di disciplina delle esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. che possono essere garantite dallo Stato, previsto dal comma 11, art. 5 della legge n.29 del 2003, modificato dal comma 47 citato. Inoltre, anche la norma in esame rinvia ad un ulteriore DM per la definizione dei criteri e delle modalità delle garanzie, non consentendo in questa sede una valutazione sulla congruità dell'onere che sarebbe posto alle imprese rispetto ai rischi di escussione del credito e di conseguenza ai possibili oneri per

la finanza pubblica⁷⁰. Si ricorda che, in base all'art. 81 della Costituzione, la copertura degli oneri deve essere sempre definita da disposizioni di rango legislativo.

Per quanto attiene alla rimodulazione degli incentivi, che si risolverà in un allungamento dei tempi di erogazione (essi verranno spalmati su 24 anni, in luogo dei 20 anni finora previsti) ovvero in una riduzione dell'8 per cento rispetto agli attuali livelli, oltre ad evidenziare *a latere* la possibilità dell'insorgenza di un cospicuo contenzioso, si rappresenta che l'operazione implica in ogni caso una riduzione degli incassi delle società produttrici di energia con il fotovoltaico. Tuttavia ciò non dovrebbe determinare un impatto negativo in termini di gettito fiscale, correlato alla conseguente riduzione degli utili d'impresa per tali operatori, atteso che le corrispondenti riduzioni delle tariffe elettriche sono a vantaggio, ai sensi dell'articolo 23, di soggetti a loro volta esercenti attività d'impresa, i quali usufruiranno di un equivalente impatto positivo in termini di minori costi, con pari riflessi sugli utili d'impresa. Analoghi effetti di compensazione si registreranno in termini di gettito IVA.

Articolo 27

(Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico)

L'articolo 1 prevede l'esclusione dall'applicazione dei corrispettivi tariffari degli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico, a decorrere dal 1° luglio 2014.

La RT ribadisce che la norma dispone l'esclusione dagli oneri tariffari, a decorrere dal 1° luglio 2014, dello sconto attualmente previsto dai CCNL per i dipendenti del settore elettrico assunti dal 1979 al 1996.

La disposizione comporta un risparmio sulle tariffe, stimato in 17 milioni di euro, da destinare alle imprese come definite all'articolo 23, e non determina effetti a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non interconnesse)

L'articolo prevede che, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge n. 10 del 1991, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle attività di

⁷⁰ La Corte costituzionale ha chiarito con sentenza n. 37 del 1961 che in casi analoghi vi deve essere una copertura commisurata al rischio - da calcolare con metodi adeguati - di una possibile escussione da parte dei creditori.

distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio.

La RT chiarisce che l'articolo mira a conseguire una riduzione degli oneri gravanti sulla bolletta elettrica dei consumatori che si stima in 5 milioni di euro. Non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato)

Il comma 1 dispone l'applicazione del regime tariffario speciale al consumo di RFI -- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 730 del 1963, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in relazione ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Tale decreto viene aggiornato con cadenza biennale.

Il comma 2 prevede che fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo pari a 120 milioni di euro.

Il comma 3 vieta di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

La RT ribadisce che la norma prevede che l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli previste in base alla convenzione tra Rete Ferroviaria Italiana SPA (RFI) e Enel Distribuzione venga limitata ai soli consumi di energia elettrica relativi al servizio di trasporto ferroviario universale. Nelle more dell'effettiva operatività del nuovo sistema, che richiederà nuove modalità di rilevazione dei consumi ferroviari, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo di 120 milioni di euro.

I tipi di trasporto diversi dal servizio universale (alta velocità, merci, etc.) rimangono assoggettati al pagamento secondo i costi effettivi del servizio, evitando, in tal modo, sussidi incrociati tra settore elettrico e settore ferroviario.

L'Autorità dei trasporti vigila sulle tariffe al fine di evitare la traslazione impropria degli oneri in capo all'utenza rientrante nel servizio universale e di garantire la corretta attuazione della norma sul mercato di riferimento.

La RT conclude escludendo che dalla disposizione derivino effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, stante gli effetti compensativi in termini di gettito fiscale che si registreranno fra RFI ed Enel Distribuzione. Mentre sembrano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili i compiti di vigilanza posti a carico dell'Autorità per i trasporti ai sensi del comma 3, un chiarimento andrebbe fornito in relazione ad eventuali oneri correlati all'implementazione delle nuove modalità di rilevazione dei consumi ferroviari, finalizzate a dare separata evidenza all'ammontare dei consumi elettrici per il servizio universale.

Articolo 30

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

Il comma 1 inserisce l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 28 del 2011, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tale articolo aggiuntivo dispone a sua volta quanto segue:

Il comma 1 prevede che dal 1° ottobre 2014 la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Vengono poi elencati i dati e le dichiarazioni che il modulo deve contenere.

Il comma 2 dispone che le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo decreto.

Il comma 3 consente all'interessato, nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, di allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero di richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si procede con l'indizione di apposita conferenza di servizi. L'inizio dei lavori è sospeso fino all'acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

Il comma 4 vieta ai soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 8 di richiedere documentazione aggiuntiva.

Il comma 5, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, dispone che l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, non è subordinata all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

Il comma 2 dell'articolo 30 in esame inserisce a sua volta l'articolo 8-bis nel citato decreto legislativo n. 28 del 2011, il quale prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo n. 28, allo scopo utilizzando per talune tipologie di impianti la procedura abilitativa semplificata definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, ovvero, nei restanti casi, l'autorizzazione unica.

Infine vengono inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione nel novero degli impianti alimentati a biomassa per la cui realizzazione il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto stesso.

La RT afferma che l'articolo introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché, misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che consentono una diminuzione degli oneri economici gravanti sulle bollette elettriche, riducendo l'uso di biocarburanti diversi dal biometano, prevalentemente di importazione. Trattandosi di disposizione ordinamentale non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

Il comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, prevede che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni bancarie e finanziarie riguardanti affidamenti, sconfinamenti, decorrenze delle valute ecc.. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre.

Il comma 2 prevede che fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 385 del 1993, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante «Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

Il comma 3 prevede che la periodicità, di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del citato decreto legislativo.

La RT asserisce che la disposizione, vertente in materia di calcolo degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi per i profili di competenza.

Articolo 32

(Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato)

Il comma 1 prevede che al fine di rafforzare il supporto all'*export* e all'internazionalizzazione delle imprese, nonché di assicurare certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

"9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'IVASS è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.

9-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e *9-bis*, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma *9-bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Il comma 2 prevede che lo schema di convenzione di cui all'articolo *9-ter*) della legge 24 novembre 2003, n. 326, è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La RT riferisce che la proposta normativa in esame, inserendo i commi *9-bis* e *9-ter* all'art. 6 del decreto-legge 269/2003, intende rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese stabilendo che la garanzia dello Stato in favore della società SACE S.p.A., per i rischi non di mercato, possa operare relativamente ad operazioni effettuate nei settori strategici o in quelli di

rilevante interesse nazionale che, dal punto di vista del livello occupazionale o del fatturato, possano costituire un volano per il nostro sistema economico, ma che siano in grado di determinare, in capo a SACE S.p.A, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite oltre una determinata soglia di rischio e fino ad un limite massimo di capacità, la cui individuazione è demandata ad un D.P.C.M., da emanarsi successivamente su proposta del MEF, di concerto con il Mise.

A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero Economia e Finanze un apposito fondo alimentato con i premi che SACE S.p.A. corrisponderà in conseguenza dell'onerosità della garanzia ad essa concessa.

In fase di prima applicazione, è altresì prevista una dotazione del predetto fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Va rilevato come la concessione della garanzia avviene con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere dell'IVASS, tenuto conto della dotazione del Fondo.

Il comma 9-ter, infine, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la SACE S.p.A. una convenzione al fine di disciplinare l'attività assicurativa per i rischi non di mercato e prevede l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e assistenza operativa a società di provata esperienza nazionali ed estere. Tale comma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli incarichi a società esterne ivi previsti si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, il dispositivo provvede al rafforzamento delle assicurazioni fornite dalla SACE S.p.A. (società di diritto comune interamente controllata da CDP, ma non consolidata nel conto economico della PA ai fini SEC95)⁷¹, relativamente ai rischi "non di mercato" che siano assunti dalla medesima verso imprese nazionali operanti in settori definiti "strategici" – nei confronti delle loro controparti che operino in paesi ad elevato rischio geopolitico: nel limite di un massimale che verrà successivamente indicato con apposito D.P.C.M., ivi prevedendosi, sin da subito, l'istituzione di un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, per la copertura dei relativi rischi che verranno perciò posti a carico del bilancio dello stato.

In premessa, posto che la RT indica espressamente i canoni per la determinazione dell'ambito delle imprese nazionali che potranno essere coinvolte nel meccanismo di assicurazione assistito da garanzia erariale, andrebbero

⁷¹ Cfr. ISTAT – Elenco delle amministrazioni pubbliche aggiornato al 13 ottobre 2013, sul sito *internet* dell'istituto.

pertanto preliminarmente richiesti ragguagli in merito ai comparti economici e ai rischi assicurativi che potenzialmente potranno essere assunti da SACE S.p.A. per paesi/fatturato, in connessione al rischio di insolvenza delle controparti verso le imprese italiane ivi operanti.

Quindi, passando all'esame dei profili di più diretto interesse – riprendendo riflessioni di carattere metodologico già formulate in passato⁷², in ordine agli ordinari profili di copertura previsti in presenza di norme che prevedono garanzie erariali – va segnalato che la garanzia statale, in base ai criteri di contabilità pubblica, configura di norma una passività "potenziale" suscettibile di produrre effetti negativi sul saldo netto da finanziare solo in caso di effettiva escussione. Conseguentemente, in ordine alla adeguata quantificazione della dotazione del capitolo di bilancio *ad hoc*, che verrà istituito con la norma in esame rispetto ai fabbisogni di massima prevedibili, l'onere andrebbe equiparato, non all'intero ammontare delle garanzie che verranno effettivamente prestate, bensì alla sola quota dello stesso – calcolata con metodi adeguati – sulla base del concreto rischio della sua escussione⁷³.

Pertanto, per profili di quantificazione, pur considerando che il comma 9-*bis* del dispositivo in esame rinvia espressamente ad una apposita "convenzione", da stipularsi tra il ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A., ai fini della disciplina delle modalità di funzionamento della garanzia, ivi inclusi i criteri per la determinazione dei limiti di concentrazione del rischio ed il livello minimo di "patrimonializzazione" quali requisiti per l'accesso alla medesima, andrebbero innanzitutto richiesti primi elementi di valutazione idonei a comprovare il grado di "adeguatezza" delle risorse predisposte nell'apposito fondo sarà iscritto in bilancio, per il 2014, a fronte dei rischi assicurativi che si prevede potranno essere assunti da Sace S.p.A. sempre per tale anno in relazione alle occorrenze previste dalla norma.

Ad ogni modo, onde valutare l'effettivo grado di congruità delle risorse stanziata dalla norma – che, si ribadisce, opera per il solo 2014 – sembrerebbe opportuna l'acquisizione di primi elementi di valutazione, sia pure di massima, in

⁷² ED n. 2, pagina 40 e seguenti.

⁷³ Sia la Corte Costituzionale che la Corte dei Conti, si sono pronunciate in tal senso affermando che, se da un lato non possa ritenersi sussistente l'obbligo di una copertura integrale della garanzia erariale, proprio a ragione del carattere soltanto "eventuale" della sua attivazione, dall'altro non si può d'altro canto neppure ritenere soddisfacente l'eventuale rinvio a fondi già stanziati in bilancio a tal fine. La magistratura contabile, in particolare, ha sottolineato che tali fondi, a rigore, devono essere quantificati a fronte della situazione a legislazione vigente, non potendo riguardare in alcun modo obbligazioni anche derivanti dalla "nuova" legislazione. Ne segue che, dal punto di vista metodologico, può dunque ben ritenersi legittima la soluzione di un'accurata valutazione del livello di "rischio" della garanzia, da effettuare *ab initio* nell'ambito della stessa RT di accompagnamento della norma che ne autorizza l'assunzione, che dovrebbe pertanto essere compilata in ogni caso provvedendo alla determinazione percentuale del rischio stesso rispetto al capitale garantito, su cui dovrebbe operare la quantificazione della copertura del relativo onere, per ciascun anno, tenuto conto del rischio di una sua effettiva "escussione". Cfr. Corte Costituzionale, la sentenza n. 37 del 1961; Corte dei Conti, SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 11/2001 (*Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2001*).

merito ai settori e comparti che saranno principalmente interessati dalla garanzia in questione, nonché in merito ai relativi volumi di fatturato, teoricamente a rischio di "insolvenza", da considerare quali potenziali ambiti da attrarre nell'attuazione della garanzia già nel corrente esercizio⁷⁴.

Sul piano poi strettamente contabile, riprendendo il contenuto di riflessioni formulate anche di recente⁷⁵, il secondo periodo del comma 9-*bis* sembrerebbe autorizzare una spesa sotto forma di "tetto" massimo: "la garanzia opera .. fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia". Tuttavia, in casi analoghi le garanzie prestate dallo Stato sono state considerate spese obbligatorie in quanto connesse ad fattori d'oneri non rimodulabili⁷⁶, per cui allo sfioramento della dotazione si determina la necessità di fare ricorso ai fondi di riserva.

Alla copertura finanziaria dell'onere relativo alla istituzione del fondo (100 milioni di euro per il 2014), il dispositivo in esame ha provveduto principalmente attraverso la riduzione dell'analogo fondo di garanzia, già previsto dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 "*Bonus Irpef*", a cui è stata data, soltanto due mesi prima dell'adozione del presente decreto, una dotazione di 1.000 milioni di euro, sempre per il solo esercizio 2014, ad integrazione delle risorse già predisposte in bilancio ai fini della copertura dei fabbisogni relativi alle garanzie rilasciate dallo Stato sulla base della legislazione vigente⁷⁷. Anche sull'istituzione di tale fondo sono stati a suo tempo formulati interrogativi di tenore analogo, in merito all'esigenza di chiarimenti sui rischi effettivi di escussione delle garanzie apposte da parte dell'amministrazione dello Stato, cui si rinvia⁷⁸. La circostanza che a così breve distanza - la legge di conversione del decreto n. 66 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno mentre il presente decreto è stato pubblicato il giorno successivo - si riduca il fondo appena istituito conferma ulteriormente la necessità di maggiore trasparenza nella quantificazione dei rischi connessi alle garanzie rilasciate dallo Stato.

⁷⁴ In proposito, al fine di dare un'idea degli andamenti in atto della gestione assicurativa SACE S.p.A. rispetto ai "rischi" di esportazione delle imprese italiane, appare utile la rappresentazione dei principali dati di sintesi relativi alla gestione 2013: in detto anno, gli indennizzi liquidati sono infatti ammontati, a livello consolidato, a 401,9 milioni di euro, in aumento del 51,7 per cento rispetto all'esercizio precedente (264,9 milioni di euro). SACE S.p.A. ha liquidato indennizzi per 312,1 milioni di euro, in significativo aumento rispetto ai 197,4 milioni di euro indennizzati solo nel 2012. L'importo si riferisce principalmente agli indennizzi corrisposti per operazioni assicurate in paesi in cui si sono registrate difficoltà delle controparti locali a onorare i pagamenti, a causa delle sanzioni imposte da Onu e Ue. Per quanto riguarda i sinistri di natura prettamente "commerciale" poi i settori più colpiti sono stati il siderurgico e il meccanico. Cfr. SACE SPA, *Rapporto Annuale 2013*, pagina 57.

⁷⁵ Nota di Lettura n. 45, pagina 112 e seguenti.

⁷⁶ In proposito si segnala che il capitolo 7407 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze acceso a "*Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative*", è di spesa "obbligatoria".

⁷⁷ In proposito, si segnala che i soli capitoli dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze destinati alla copertura finanziaria dei fabbisogni di spesa derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato sono i capitoli 7407 e 7408, di cui solo il primo reca una previsione di stanziamento di appena 79 milioni di euro nel 2014, mentre l'altro reca indicazione "per memoria".

⁷⁸ Nota di lettura n. 45, pagina 112 e seguenti.

Inoltre, relativamente alla previsione per cui, ad integrazione delle risorse devolute al suddetto fondo, dovranno poi operare anche i versamenti al bilancio, e la relativa "riassegnazione" in conto spesa, dei premi assicurativi riscossi da SACE S.p.A., nei confronti dei beneficiari della copertura assicurativa "assistita" da garanzia erariale, andrebbe richiesta comunque una stima certificata dei possibili introiti ottenibili per tale via per il bilancio dello Stato, sulla base dei contratti assicurativi potenzialmente stipulabili per il 2014.

Va inoltre sottolineato che, sebbene l'istituzione del fondo di garanzia in parola preveda la destinazione di risorse alla "copertura" del rischio escussione delle garanzie per il solo esercizio 2014, il comma 9-ter del dispositivo in esame prevede però la stipula di una convenzione che dovrà avere una durata di dieci anni: in tal senso, facendo ragionevolmente ritenere che l'assunzione dei rischi connessi al riconoscimento della garanzia erariale nei confronti di SACE S.p.A., per i rischi assicurativi che da questa verranno assunti per le specifiche occorrenze previste dalla norma in esame, interesserà anche le annualità successive a quella in corso: per la cui copertura finanziaria dovrà provvedersi di anno in anno, in sede di decisione di bilancio annuale, ai fini dell'individuazione della dotazione del relativo stanziamento di spesa, in funzione dell'effettivo previsto "rischio" di escussione delle garanzie nel frattempo stipulate.

Quanto, infine, alla prevista autorizzazione conferita dal dispositivo in esame al ministero dell'economia e delle finanze per l'affidamento di apposito incarico a società di consulenza ai fini dell'elaborazione dello schema di convenzione, posto che la norma in parola è accompagnata da apposita clausola di neutralità e che la RT si limita solo a confermarne la fondatezza, andrebbero comunque richiesti gli elementi e dati idonei a quantificare l'onere e a comprovarne l'effettiva sostenibilità, tenuto conto della circostanza che tale studio dovrà essere commissionato entro 45 giorni, e che le risorse a copertura del relativo onere dovranno essere attinte nei limiti delle disponibilità al momento effettivamente esistenti, libere di impegni già assunti, a valere dei capitoli interessati iscritti nel bilancio per il 2014, nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti)

Il comma 1 stabilisce che all'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1, recante norme in materia di controlli esterni sugli enti locali da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base

delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale."

Il comma 2 prevede che al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, recante norme di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni: 1) al comma 2, laddove sono previsti i termini di trasmissione annuali anziché semestrali delle relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti; 2) al comma 6, si sopprime l'invio al presidente del consiglio regionale, della relazione che il presidente della Regione è tenuto a trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, circa la regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni; 3) al comma 12, laddove è previsto il termine di decadenza e l'obbligo di restituzione delle somme non rendicontate alla magistratura contabile, si introduce l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- b) all'articolo 6, comma 4, si prevede che che la Sezione autonomie della Corte dei conti emetta la sua "delibera di orientamento" per le sezioni regionali di controllo, al fine di *prevenire* o risolvere contrasti interpretativi (laddove la dicitura attuale recita: "in presenza di interpretazioni discordanti").

Il comma 3 prevede che all'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, laddove è prevista l'introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera *c*) del comma 6, laddove sono individuate le modalità di controllo delle spese elettorali, è aggiunto il seguente periodo: «gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
- b) al comma 7, laddove sono previste le sanzioni in caso di mancata presentazione dei consuntivi per le spese elettorali alla Corte dei conti competente, dopo la parola: "liste", sono aggiunte le seguenti: "per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti."

Il comma 4 stabilisce che all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, laddove sono indicati gli atti sottoposti a controllo preventivo di regolarità contabile, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli atti di cui al comma 2, lettera *a*), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *g-bis*), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile."

La RT riferisce che l'articolo prevede misure di semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, provvedendo ad eliminare complicazioni procedurali e ad evitare duplicazioni e rallentamenti nella procedura di spesa. Attesa la sua natura semplificatoria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 34
(Abrogazioni e invarianza finanziaria)

Il comma 1 abroga a decorre dal 1 gennaio 2015 una serie di disposizioni concernenti la determinazione di alcune tariffe energetiche.

Si tratta di norme attinenti ai criteri di determinazione dei corrispettivi tariffari per le reti interne di utenze, ai relativi poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla gestione del sistema di incentivazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica e non), ai soggetti tenuti a sostenere gli oneri gestionali degli incentivi in materia di biocarburanti, ai corrispettivi per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Il comma 2 dispone che dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che l'articolo abroga le norme non compatibili con le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 30 e reca la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare, rinviandosi a quanto rilevato in rapporto ai singoli articoli da 23 a 30. Si sottolinea comunque l'opportunità di estendere la clausola d'invarianza finanziaria all'insieme della finanza pubblica, e non già limitarla al solo bilancio statale.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2014 [Nota di lettura n. 43](#)
A.S. 1450: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"
- " [Nota di lettura n. 44](#)
A.S. 1464: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 45](#)
A.S. 1465: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
- Mag 2014 [Nota di lettura n. 46](#)
A.S. 1470: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 6](#)
Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica
- " [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 1326: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 1479: " Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
- Giu 2014 [Nota di lettura n. 49](#)
A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)
- " [Nota di lettura n. 50](#)
A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 51](#)
A.S. 1519: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione, n. 11](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (**Atto del Governo n. 92**)
- Lug 2014 [Nota di lettura n. 52](#)
A.S. 1533: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>